Gazzetta ufficiale L 433 I
dell'Unione europea

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

22 dicembre 2020

Sommario

I *Atti legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione** ... 1

★ **Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027** ... 11

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19** ... 23

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

★ **Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, Accordo Interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie** ... 28

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2020/2092 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2020

relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti ([1]),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([2]),

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE). Come ricordato all'articolo 2 TUE, questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

(2) Nelle conclusioni del 21 luglio 2020 il Consiglio europeo ha affermato che gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati in conformità dei principi generali sanciti nei trattati, in particolare i valori di cui all'articolo 2 TUE. Ha inoltre sottolineato l'importanza della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e l'importanza del rispetto dello Stato di diritto.

(3) Lo Stato di diritto impone che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, in linea con i valori della democrazia e nel rispetto dei diritti fondamentali quali stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e negli altri strumenti applicabili, sotto il controllo di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali. Esso esige, in particolare, che i principi di legalità ([3]) che sottendono un processo legislativo trasparente,

([1]) GU C 291 del 17.8.2018, pag. 1.

([2]) Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 14 dicembre 2020. Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

([3]) Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, ECLI:EU:C:2004:236, punto 63.

responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto ([4]); divieto di arbitrarietà del potere esecutivo ([5]); tutela giurisdizionale effettiva, compreso l'accesso alla giustizia, da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali ([6]); e separazione dei poteri ([7]) debbano essere rispettati ([8]).

(4) I criteri di adesione, definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid del 1995, rappresentano le condizioni fondamentali che un paese candidato deve soddisfare per diventare uno Stato membro dell'Unione. Oggi tali criteri sono sanciti nell'articolo 49 TUE.

(5) Quando un paese candidato diventa uno Stato membro, aderisce a una costruzione giuridica che poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l'Unione si fonda, così come precisato all'articolo 2 TUE. Questa premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, pertanto, al rispetto del diritto dell'Unione che li attua ([9]). Le leggi e le prassi degli Stati membri dovrebbero continuare a rispettare i valori comuni sui quali l'Unione si fonda.

(6) Sebbene non esista una gerarchia tra i valori dell'Unione, il rispetto dello Stato di diritto è essenziale per la tutela degli altri valori fondamentali su cui si fonda l'Unione, quali la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Il rispetto dello Stato di diritto è intrinsecamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali. L'uno non può esistere senza gli altri, e viceversa.

(7) Quando gli Stati membri eseguono il bilancio dell'Unione, comprese le risorse assegnate attraverso lo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio ([10]), nonché mediante prestiti e altri strumenti garantiti dal bilancio dell'Unione, indipendentemente dal metodo di esecuzione che utilizzano, il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per il rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria, sanciti nell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(8) Gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo se le loro autorità pubbliche agiscono in conformità della legge, se i casi di frode, inclusi i casi di frode fiscale, evasione fiscale, corruzione, conflitto di interessi o altre violazioni del diritto, sono effettivamente perseguiti dai servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale, e se le decisioni arbitrarie o illegittime delle autorità pubbliche, comprese le autorità di contrasto, possono essere soggette a un effettivo controllo giurisdizionale da parte di organi giurisdizionali indipendenti e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(9) L'indipendenza e l'imparzialità della magistratura andrebbero sempre garantite e i servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale dovrebbero essere in grado di svolgere correttamente la loro funzione. La magistratura e i servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti e di procedure che consentano loro di agire in modo efficace e rispettando pienamente il diritto a un processo equo, compreso il rispetto dei diritti della difesa. Le sentenze definitive dovrebbero trovare effettiva esecuzione. Tali condizioni sono richieste come garanzia minima avverso decisioni illegittime e arbitrarie delle autorità pubbliche che possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

([4]) Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi e altri, Ditta Italo Orlandi & Figlio e Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, cause riunite da 212 a 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punto 10.

([5]) Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1989, Hoechst, cause riunite 46/87 e 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punto 19.

([6]) Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti 31 e 40-41; sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punti 63-67.

([7]) Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, paragrafo 36; sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, paragrafo 35; e sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, paragrafo 58.

([8]) Comunicazione della Commissione «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto», COM(2014) 158 final, allegato I.

([9]) Parere 2/13, EU:C:2014:2454, punto 168.

([10]) Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per il sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale).

(10) L'indipendenza della magistratura presuppone in particolare che, sia a norma delle disposizioni pertinenti quanto nella pratica, l'organo giurisdizionale interessato possa svolgere le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcun altro organo e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, restando pertanto al riparo da interventi o pressioni dall'esterno tali da compromettere l'indipendenza di giudizio dei suoi membri e da influenzare le loro decisioni. Le garanzie di indipendenza e di imparzialità richiedono l'esistenza di disposizioni, specialmente per quanto riguarda la composizione dell'organo nonché la nomina, la durata delle funzioni, le cause di ricusazione e revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti.

(11) Il rispetto dello Stato di diritto è essenziale non solo per i cittadini dell'Unione ma anche per le iniziative imprenditoriali, l'innovazione, gli investimenti, la coesione economica, sociale e territoriale e il corretto funzionamento del mercato interno, i quali prosperano al massimo se è in vigore un quadro giuridico e istituzionale solido.

(12) L'articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 TUE, impone agli Stati membri di prevedere una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, compresi quelli relativi all'esecuzione del bilancio dell'Unione. L'esistenza stessa di un effettivo controllo giurisdizionale destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell'Unione è intrinseca a uno Stato di diritto e presuppone l'esistenza di organi giurisdizionali indipendenti ([11]). Preservare l'indipendenza di detti organi è di primaria importanza, come confermato dall'articolo 47, secondo comma, della Carta ([12]). Ciò vale segnatamente per il controllo giurisdizionale della regolarità degli atti, dei contratti o di altri strumenti che generano spese o debiti pubblici, in particolare nell'ambito di procedure di appalto pubblico ove è parimenti possibile adire detti organi.

(13) Vi è pertanto una chiara correlazione tra il rispetto dello Stato di diritto e l'esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria.

(14) L'Unione ha messo a punto una serie di strumenti e processi che promuovono lo Stato di diritto e la sua applicazione, compresi il sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile, il meccanismo europeo per lo Stato di diritto e il quadro di valutazione UE della giustizia, e garantiscono una risposta efficace da parte delle istituzioni dell'Unione alle violazioni dello Stato di diritto attraverso procedure di infrazione e la procedura di cui all'articolo 7 TUE. Il meccanismo previsto nel presente regolamento integra tali strumenti proteggendo il bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto che ne compromettono la sana gestione finanziaria o incidono sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

(15) Le violazioni dei principi dello Stato di diritto, in particolare quelli che si ripercuotono sul corretto funzionamento delle autorità pubbliche e sull'effettivo controllo giurisdizionale, possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell'Unione. Ciò è vero per le singole violazioni dei principi dello Stato di diritto ma ancor più per le violazioni diffuse o dovute a pratiche od omissioni ricorrenti da parte delle autorità pubbliche oppure a misure generali adottate da tali autorità.

(16) L'individuazione di violazioni dei principi dello Stato di diritto richiede una valutazione qualitativa approfondita da parte della Commissione. Tale valutazione dovrebbe essere oggettiva, imparziale ed equa e dovrebbe tenere conto delle pertinenti informazioni provenienti dalle fonti disponibili e da enti riconosciuti, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, le relazioni della Corte dei conti, la relazione sullo Stato di diritto e il quadro di valutazione UE della giustizia elaborati annualmente dalla Commissione, le relazioni dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO), se del caso, e le conclusioni e raccomandazioni delle organizzazioni e reti internazionali pertinenti, compresi gli organi del Consiglio d'Europa come il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia, in particolare il suo elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto, e le reti europee delle Corti supreme e dei Consigli di giustizia. Allo scopo di predisporre una valutazione qualitativa approfondita la Commissione potrebbe consultare, ove necessario, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e la Commissione di Venezia.

([11]) Causa C-64/16, punti 32-36.
([12]) Causa C-64/16, punti 40-41.

(17) Le misure a norma del presente regolamento sono necessarie in particolare nei casi in cui le altre procedure previste dalla legislazione dell'Unione non consentano una protezione più efficace del bilancio dell'Unione. La legislazione finanziaria dell'Unione e la normativa settoriale e finanziaria applicabile prevedono varie possibilità al fine di proteggere il bilancio dell'Unione, tra cui interruzioni, sospensioni o rettifiche finanziarie connesse a irregolarità o gravi carenze nei sistemi di gestione e di controllo. È opportuno stabilire le misure da adottare in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto e la procedura da seguire per la loro adozione. Tali misure dovrebbero comprendere la sospensione dei pagamenti e degli impegni, la sospensione dell'erogazione dei versamenti o il rimborso anticipato dei prestiti, la riduzione dei finanziamenti nell'ambito degli impegni esistenti e il divieto di assumere nuovi impegni con i destinatari o concludere nuovi accordi su prestiti o altri strumenti garantiti dal bilancio dell'Unione.

(18) Nel determinare le misure da adottare è opportuno applicare il principio di proporzionalità, in particolare tenendo conto della gravità della situazione, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della durata e ricorrenza della condotta, dell'intenzione, del grado di collaborazione dello Stato membro interessato nel porre fine alle violazioni dei principi dello Stato di diritto e degli effetti sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o degli interessi finanziari dell'Unione.

(19) È fondamentale che i legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati nel caso in cui siano adottate misure in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto. Nel valutare l'adozione di misure, la Commissione dovrebbe tener conto del loro potenziale impatto sui destinatari finali e sui beneficiari. Tenendo conto del fatto che in regime di gestione concorrente i pagamenti effettuati dalla Commissione a favore degli Stati membri sono giuridicamente indipendenti dai pagamenti effettuati dalle autorità nazionali a favore dei beneficiari, le opportune misure adottate a norma del presente regolamento non dovrebbero essere considerate incidere sulla disponibilità di finanziamenti per i pagamenti a favore dei beneficiari secondo i termini di pagamento stabiliti dalla normativa settoriale e finanziaria applicabile. Le decisioni adottate a norma del presente regolamento e gli obblighi nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari ivi stabiliti fanno parte del diritto applicabile dell'Unione per quanto riguarda l'esecuzione dei finanziamenti in regime di gestione concorrente. Gli Stati membri interessati dalle misure dovrebbero riferire periodicamente alla Commissione in merito al rispetto dei loro obblighi nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari.

Le relazioni sul rispetto degli obblighi di pagamento nei confronti dei beneficiari stabiliti nella normativa settoriale e finanziaria applicabile dovrebbero consentire alla Commissione di verificare che le decisioni adottate a norma del presente regolamento non incidano in alcun modo, direttamente o indirettamente, sui pagamenti da effettuare a norma della normativa settoriale e finanziaria applicabile. Per rafforzare la tutela dei destinatari finali o dei beneficiari, la Commissione dovrebbe fornire informazioni e orientamenti attraverso un sito web o un portale Internet, unitamente a strumenti adeguati per informare la Commissione delle eventuali violazioni dell'obbligo giuridico in capo ai soggetti pubblici e agli Stati membri di continuare a effettuare pagamenti dopo l'adozione di misure a norma del presente regolamento. La Commissione dovrebbe dare seguito a tali informazioni per verificare se sono state rispettate le norme applicabili, in particolare l'articolo 63, l'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 98 del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie per tali e per il Fondo Asilo e migrazione, Fondo sicurezza interna e strumento per la gestione delle frontiere e i visti ([13]). Se del caso, al fine di garantire che qualsiasi importo dovuto da soggetti pubblici o Stati membri sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, la Commissione dovrebbe recuperare i pagamenti effettuati o, a seconda dei casi, procedere a una rettifica finanziaria riducendo il sostegno dell'Unione a un programma in linea con la normativa settoriale e finanziaria applicabile.

(20) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento e data l'importanza degli effetti finanziari delle misure adottate a norma dello stesso, è opportuno attribuire competenze di esecuzione al Consiglio, che dovrebbe deliberare su proposta della Commissione.

([13]) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(21) Prima di proporre l'adozione di misure a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro interessato dei motivi per cui ritiene possibile che vi siano violazioni dei principi dello Stato di diritto. La Commissione dovrebbe informare senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a qualsiasi notifica di questo tipo e al contenuto della stessa. Lo Stato membro interessato dovrebbe essere autorizzato a presentare osservazioni. La Commissione dovrebbe tenere conto delle osservazioni presentate.

(22) Nel fissare i termini a norma del presente regolamento per lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe tenere conto, in particolare, della quantità di informazioni fornite e richieste, della complessità dei fatti pertinenti e della loro valutazione, nonché della capacità amministrativa dello Stato membro interessato.

(23) Dopo aver analizzato le osservazioni dello Stato membro interessato, la Commissione, qualora ritenga che siano soddisfatte le condizioni per l'adozione di misure, dovrebbe presentare al Consiglio una proposta per l'adozione di opportune misure. Il Consiglio dovrebbe deliberare in merito alla proposta della Commissione di adottare opportune misure mediante una decisione di esecuzione entro il termine di un mese, che può essere eccezionalmente prorogato al massimo di altri due mesi. Al fine di garantire che il Consiglio adotti la decisione entro tali termini, la Commissione dovrebbe esercitare nel modo più adeguato i suoi diritti a norma dell'articolo 237 TFUE e del regolamento interno del Consiglio ([14]).

(24) Dopo l'adozione di eventuali misure a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe monitorare periodicamente la situazione nello Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe riesaminare la situazione nel momento in cui lo Stato membro interessato adotta nuove misure correttive o in ogni caso al più tardi un anno dopo l'adozione delle misure.

(25) Il Consiglio, agendo su proposta della Commissione, dovrebbe revocare le misure che hanno un effetto sospensivo, qualora alla situazione che ha portato all'imposizione di tali misure sia stato posto rimedio in misura sufficiente.

(26) La procedura di adozione e revoca delle misure dovrebbe rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri e dovrebbe essere condotta secondo un approccio imparziale e basato su elementi di prova. Qualora, in via eccezionale, lo Stato membro interessato ritenga che sussistano gravi violazioni di detti principi, esso può chiedere al presidente del Consiglio europeo di rinviare la questione alla successiva riunione del Consiglio europeo. In tali circostanze eccezionali, è opportuno non adottare decisioni relative alle misure fino a quando il Consiglio europeo non abbia discusso tale questione. Di norma tale procedura richiede non più di tre mesi a partire dal momento in cui la Commissione presenta la sua proposta al Consiglio.

(27) La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo in merito a tutte le misure proposte, adottate e revocate a norma del presente regolamento.

(28) La Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento. Quando riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione dovrebbe considerare, oltre all'efficacia delle misure adottate, l'efficacia complessiva della procedura di cui al presente regolamento e la complementarità del presente strumento con altri strumenti.

(29) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulla competenza della EPPO o sugli obblighi degli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ([15]),

([14]) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme necessarie per la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «Stato di diritto»: il valore dell'Unione sancito nell'articolo 2 TUE. In esso rientrano i principi di legalità, in base alla quale il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva, compreso l'accesso alla giustizia, da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali; separazione dei poteri; non-discriminazione e uguaglianza di fronte alla legge. Lo Stato di diritto è da intendersi alla luce degli altri valori e principi dell'Unione sanciti nell'articolo 2 TUE;

b) «soggetto pubblico»: un'autorità pubblica a qualsiasi livello di governo, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 2, punto 42, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ([16]) («regolamento finanziario»).

Articolo 3

Violazioni dei principi dello Stato di diritto

Ai fini del presente regolamento, possono essere indicativi di violazioni dei principi dello Stato di diritto:

a) le minacce all'indipendenza della magistratura;

b) l'omessa prevenzione, rettifica o sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità di contrasto, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro corretto funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse;

c) la limitazione della disponibilità e dell'efficacia dei mezzi di ricorso, per esempio attraverso norme procedurali restrittive e la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazioni del diritto.

Articolo 4

Condizioni per l'adozione di misure

1. Sono adottate opportune misure qualora siano accertate, ai sensi dell'articolo 6, violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro che compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

([16]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

2. Ai fini del presente regolamento, una violazione dei principi dello Stato di diritto interessa uno o più dei seguenti aspetti:

a) il corretto funzionamento delle autorità che eseguono il bilancio dell'Unione, compresi i prestiti e altri strumenti garantiti dal bilancio dell'Unione, in particolare nell'ambito delle procedure di appalto pubblico o di concessione di sovvenzioni;

b) il corretto funzionamento delle autorità preposte al controllo, alla sorveglianza e all'audit finanziari, nonché il corretto funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione e responsabilità finanziarie;

c) il corretto funzionamento dei servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale nelle indagini e nel perseguimento delle frodi, comprese le frodi fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

d) l'effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità di cui alle lettere a), b) e c);

e) la prevenzione e la sanzione delle frodi, comprese le frodi fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari, nonché l'imposizione di sanzioni effettive e dissuasive nei confronti di destinatari da parte degli organi giurisdizionali nazionali o delle autorità amministrative;

f) il recupero dei fondi indebitamente versati;

g) l'effettiva e tempestiva collaborazione con l'OLAF e, se lo Stato membro interessato vi aderisce, con la EPPO ai sensi degli atti dell'Unione applicabili e conformemente al principio di sincera cooperazione;

h) altre situazioni o condotta di autorità rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari.

Articolo 5

Misure di protezione del bilancio dell'Unione

1. Purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento, possono essere adottate una o più delle seguenti opportune misure secondo la procedura di cui all'articolo 6 del presente regolamento:

a) quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento finanziario, e il destinatario è un soggetto pubblico:

   i) sospensione dei pagamenti o dell'esecuzione dell'impegno giuridico o risoluzione dell'impegno giuridico a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, del regolamento finanziario;

   ii) divieto di assumere nuovi impegni giuridici;

   iii) sospensione totale o parziale dell'erogazione dei versamenti o rimborso anticipato dei prestiti garantiti dal bilancio dell'Unione;

   iv) sospensione o riduzione del vantaggio economico nell'ambito di uno strumento garantito dal bilancio dell'Unione;

   v) divieto di concludere nuovi accordi su prestiti o altri strumenti garantiti dal bilancio dell'Unione;

b) quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario:

   i) sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o una modifica di detta sospensione;

   ii) sospensione degli impegni;

   iii) riduzione degli impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie o storni verso altri programmi di spesa;

   iv) riduzione dei prefinanziamenti;

   v) interruzione dei termini di pagamento;

   vi) sospensione dei pagamenti.

2. Salvo se altrimenti disposto nella decisione che adotta le misure, l'imposizione di opportune misure non pregiudica gli obblighi per i soggetti pubblici di cui al paragrafo 1, lettera a), o per gli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera b), di attuare il programma o il fondo interessati dalla misura e, in particolare, i loro obblighi nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari, compreso l'obbligo di effettuare i pagamenti a norma del presente regolamento e della normativa settoriale o finanziaria applicabile. Nell'esecuzione dei fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente, gli Stati membri interessati dalle misure adottate a norma del presente regolamento riferiscono alla Commissione in merito al rispetto di tali obblighi ogni tre mesi a decorrere dall'adozione di tali misure.

La Commissione verifica se è stato rispettato il diritto applicabile e, se necessario, adotta tutte le opportune misure per proteggere il bilancio dell'Unione, in conformità della normativa settoriale e finanziaria.

3. Le misure adottate sono proporzionate. Esse sono determinate alla luce dell'impatto effettivo o potenziale delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari. La natura, la durata, la gravità e la portata delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sono tenute in debita considerazione. Le misure riguardano, per quanto possibile, le azioni dell'Unione interessate dalle violazioni.

4. La Commissione fornisce informazioni e orientamenti a beneficio dei destinatari finali o dei beneficiari circa gli obblighi degli Stati membri di cui al paragrafo 2 attraverso un sito web o un portale internet. La Commissione fornisce altresì su detto sito web o portale internet gli strumenti adeguati per consentire ai destinatari finali o ai beneficiari di informare la Commissione in merito a qualsiasi violazione di tali obblighi che, secondo detti destinatari finali o beneficiari, li riguarda direttamente. Il presente paragrafo si applica in modo da garantire la protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell'Unione, in linea con i principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio ([17]). Le informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in conformità del presente paragrafo sono corredate della prova che il destinatario o beneficiario finale interessato ha presentato una denuncia formale alla pertinente autorità dello Stato membro interessato.

5. Sulla base delle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione si adopera al massimo per garantire che qualsiasi importo dovuto da soggetti pubblici o Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, in particolare a norma dell'articolo 63, dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 98 del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie per tali e per il Fondo Asilo e migrazione, Fondo sicurezza interna e strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

Articolo 6

Procedura

1. Se conclude che vi sono motivi fondati per ritenere che le condizioni di cui all'articolo 4 siano soddisfatte, la Commissione, a meno che non ritenga che altre procedure previste dalla legislazione dell'Unione le consentano di proteggere più efficacemente il bilancio dell'Unione, trasmette allo Stato membro interessato una notifica scritta in cui espone gli elementi di fatto e i motivi specifici sui quali ha fondato la propria conclusione. La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio di tale notifica e del contenuto della stessa.

2. Alla luce delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sulle sue conclusioni.

3. Nel valutare se le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte, la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni provenienti dalle fonti disponibili, comprese le decisioni, le conclusioni e le raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione, di altre organizzazioni internazionali competenti e altri enti riconosciuti.

([17]) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

4. La Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari che ritiene necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3, sia prima sia dopo aver trasmesso la notifica scritta di cui al paragrafo 1.

5. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni necessarie e può formulare osservazioni sulle conclusioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro un termine stabilito dalla Commissione, che dev'essere di almeno un mese e non superiore a tre mesi dalla data di notifica delle conclusioni. Nelle sue osservazioni lo Stato membro può proporre l'adozione di misure correttive per tener conto delle conclusioni che figurano nella notifica della Commissione.

6. Al momento di decidere se presentare una proposta di una decisione di esecuzione sulle opportune misure, la Commissione tiene conto delle informazioni ricevute e delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, nonché dell'adeguatezza delle misure correttive proposte. La Commissione effettua la sua valutazione entro un termine indicativo di un mese a decorrere dal ricevimento di qualsiasi informazione da parte dello Stato membro interessato o delle sue osservazioni oppure, qualora non riceva informazioni o osservazioni, dalla scadenza del termine fissato conformemente al paragrafo 5 e, in ogni caso, entro un termine ragionevole.

7. Qualora la Commissione intenda formulare una proposta ai sensi del paragrafo 9, prima di farlo offre allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni, in particolare sulla proporzionalità delle misure previste, entro un mese.

8. Nel valutare la proporzionalità delle misure da imporre la Commissione tiene conto delle informazioni e degli orientamenti di cui al paragrafo 3.

9. Se la Commissione ritiene che le condizioni di cui all'articolo 4 siano soddisfatte e che le eventuali misure correttive proposte dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 5 non tengano adeguatamente conto delle conclusioni contenute nella sua notifica, essa presenta al Consiglio una proposta di una decisione di esecuzione sulle opportune misure entro un mese dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o, in assenza di osservazioni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro un mese dal termine stabilito al paragrafo 7. La proposta espone i motivi specifici e gli elementi di prova su cui la Commissione ha fondato la propria conclusione.

10. Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente articolo entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. Se si verificano circostanze eccezionali, il periodo per l'adozione di tale decisione di esecuzione può essere prorogato di due mesi al massimo. Al fine di garantire una decisione tempestiva, la Commissione esercita, qualora lo ritenga opportuno, i suoi diritti a norma dell'articolo 237 TFUE.

11. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare il testo modificato mediante una decisione di esecuzione.

Articolo 7

Revoca delle misure

1. In qualsiasi momento lo Stato membro interessato può adottare nuove misure correttive e presentare alla Commissione una notifica scritta comprensiva di elementi di prova per dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 4 non sono più soddisfatte.

2. Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa e al più tardi un anno dopo l'adozione delle misure da parte del Consiglio, la Commissione riesamina la situazione nello Stato membro interessato, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati dallo Stato membro interessato, nonché dell'adeguatezza delle eventuali nuove misure correttive adottate dallo Stato membro interessato.

Se ritiene che le condizioni di cui all'articolo 4 non siano più soddisfatte, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione relativa alla revoca delle misure adottate.

Se ritiene che la situazione che ha portato all'adozione delle misure sia stata parzialmente risolta, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione relativa all'adeguamento delle misure adottate.

Se ritiene che la situazione che ha portato all'adozione delle misure non sia stata risolta, la Commissione indirizza allo Stato membro interessato una decisione motivata e ne informa il Consiglio.

Quando lo Stato membro interessato presenta una notifica scritta ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta la sua proposta o adotta la sua decisione entro un mese dal ricevimento di tale notifica. Tale periodo può essere prorogato in circostanze debitamente giustificate, nel qual caso la Commissione informa senza ritardo lo Stato membro interessato dei motivi della proroga.

Si applica per analogia la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11, a seconda dei casi.

3. Qualora siano revocate le misure relative alla sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o alle modifiche di detta sospensione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti nel bilancio dell'Unione fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ([18]). Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l'anno n+2.

Articolo 8

Informazioni al Parlamento europeo

La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo di tutte le misure proposte, adottate o revocate a norma degli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 9

Relazioni

La Commissione riferisce entro il 12 gennaio 2024 al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, in particolare relativamente all'efficacia delle misure adottate.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
D. M. SASSOLI	M. ROTH

([18]) Regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 2020/2093, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2020/2093 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2020

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ([1]),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l'attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe essere fissata a sette anni a partire dal 1º gennaio 2021.

(2) L'impatto economico della crisi COVID-19 rende necessario che l'Unione fornisca un quadro finanziario a lungo termine che getti le basi di una transizione equa e inclusiva verso un futuro verde e digitale, che sostenga l'autonomia strategica dell'Unione nel lungo termine e la renda resiliente agli shock in futuro.

(3) I massimali annui degli stanziamenti di impegno per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti di pagamento stabiliti dal presente regolamento dovrebbero rispettare i massimali per gli impegni e le risorse proprie, che sono fissati conformemente alla vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea adottata conformemente all'articolo 311, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) («decisione sulle risorse proprie»).

(4) Se è necessario attivare le garanzie prestate dal bilancio generale dell'Unione per l'assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) («regolamento finanziario»), l'importo necessario dovrebbe essere attivato al di sopra dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento fissati nel QFP, rispettando nel contempo il massimale delle risorse proprie.

(5) Il QFP non dovrebbe tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario.

([1]) Approvazione del 16 dicembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

([2]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(6) Il QFP dovrebbe essere fissato a prezzi 2018. Dovrebbero essere inoltre stabilite le regole per gli adeguamenti tecnici annuali del QFP per ricalcolare i massimali e i margini disponibili.

(7) Dovrebbero essere disciplinate altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento del QFP. Tali adeguamenti potrebbero essere connessi al ritardo nell'adozione di nuove norme o programmi in regime di gestione concorrente, a misure connesse alla sana governance economica o a misure adottate ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione. Dovrebbero essere previste norme anche per un adeguamento specifico dei programmi.

(8) Dovrebbe essere applicata una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per consentire all'Unione di rispettare i propri obblighi in conformità dell'articolo 323 del TFUE.

(9) I seguenti strumenti speciali tematici sono necessari per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze o conseguenze impreviste e permettere così il corretto svolgimento della procedura di bilancio: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza e la riserva di adeguamento alla Brexit. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza non è intesa a far fronte alle conseguenze delle crisi connesse al mercato che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli.

(10) I seguenti strumenti speciali non tematici sono necessari per aumentare ulteriormente la flessibilità: lo strumento unico di margine e lo strumento di flessibilità. Lo strumento unico di margine dovrebbe consentire il trasferimento dei margini disponibili al di sotto dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento rispettivamente tra gli esercizi e, nel caso degli stanziamenti di impegno, tra le rubriche del QFP, senza superare gli importi totali dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno e di pagamento durante l'intero periodo del QFP. Lo strumento di flessibilità dovrebbe consentire il finanziamento di spese impreviste specifiche per un dato esercizio.

(11) Dovrebbero essere adottate disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento al di sopra dei massimali fissati nel QFP ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.

(12) Occorre prevedere una revisione del QFP in caso di revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, della riunificazione di Cipro o di allargamento dell'Unione, nonché in considerazione dell'esecuzione del bilancio.

(13) Potrebbe inoltre essere necessario rivedere il presente regolamento in relazione a circostanze impreviste che non possono essere gestite entro i limiti stabiliti dal QFP. In tali circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione del QFP.

(14) Sono altresì necessarie norme specifiche per gestire i grandi progetti la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il QFP. Dovrebbero essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a carico del bilancio generale dell'Unione, garantendo così che non incidano su altri progetti finanziati da tale bilancio.

(15) È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio, nel rispetto dei poteri di bilancio del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione («istituzioni») quali stabiliti dai trattati e degli obblighi di trasparenza.

(16) La Commissione dovrebbe presentare una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1º luglio 2025, onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. Conformemente all'articolo 312, paragrafo 4, del TFUE, i massimali corrispondenti all'ultimo anno del QFP stabilito nel presente regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi qualora un nuovo quadro finanziario pluriennale non sia stato adottato prima del termine del periodo di validità del QFP di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Quadro finanziario pluriennale

Il presente regolamento stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (QFP).

Articolo 2

Rispetto dei massimali del QFP

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione («istituzioni»), nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato, rispettano i massimali annui di spesa stabiliti nell'allegato I («massimali del QFP»).

Il sottomassimale per la rubrica 3, di cui all'allegato I, è stabilito lasciando impregiudicata la flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC). Il massimale adeguato da applicare al pilastro I della PAC a seguito dei trasferimenti tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti è fissato nel pertinente atto giuridico e il QFP è conseguentemente adeguato in applicazione dell'adeguamento tecnico previsto all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse degli strumenti speciali di cui agli articoli 8, 9, 10 e 12, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP.

Ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP per un dato anno.

3. Se è necessario attivare una garanzia per l'assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l'importo necessario viene attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP.

Articolo 3

Rispetto del massimale delle risorse proprie

1. Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adeguamenti e revisioni intervenuti, nonché dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale delle risorse proprie stabilito nella vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea adottato in conformità dell'articolo 311, terzo comma, TFUE («decisione sulle risorse proprie»).

2. Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie.

CAPO 2

ADEGUAMENTI DEL QFP

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

1. Ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP:

a) una rivalutazione, ai prezzi dell'anno n+1, dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;

b) un calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie;

c) un calcolo dell'importo degli stanziamenti di impegno disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a), nonché dell'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a);

d) un calcolo dell'adeguamento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nell'ambito dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), nonché dell'importo massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b);

e) un calcolo delle dotazioni aggiuntive per programmi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e il risultato dell'adeguamento annuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.

3. La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Fatti salvi gli articoli 6 e 7, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio né a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

Articolo 5

Adeguamento specifico dei programmi

1. Un importo equivalente alle entrate derivanti dalle ammende imposte dalle istituzioni dell'Unione a norma dei regolamenti (CE) n. 1/2003 ([3]) e (CE) n. 139/2004 ([4]) del Consiglio, iscritto nel bilancio dell'anno n-1 in conformità dell'articolo 107 del regolamento finanziario, previa detrazione dell'importo per l'anno n-1 di cui all'articolo 141, paragrafo 1, dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([5]), è disponibile quale dotazione aggiuntiva per:

a) stanziamenti di impegno per l'anno n+1, a partire dall'anno 2022 e fino al 2027, per i programmi elencati all'allegato II, conformemente alle percentuali stabilite per tali programmi nella colonna «Criterio di ripartizione» della tabella riportata nell'allegato II; e

b) stanziamenti di pagamento per l'anno n+1, a partire dall'anno 2022 e fino al 2027

L'importo totale delle dotazioni aggiuntive per il periodo dal 2022 al 2027 per stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento rispettivamente è pari a 11 000 milioni di EUR (a prezzi 2018). Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, l'importo annuo delle dotazioni aggiuntive per stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento rispettivamente è pari ad almeno 1 500 milioni di EUR (a prezzi 2018) e non supera 2 000 milioni di EUR (a prezzi 2018).

([3]) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

([4]) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

([5]) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

L'importo totale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno per i programmi nel periodo dal 2022 al 2027 è stabilito nella colonna «Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell'articolo 5» della tabella riportata nell'allegato II.

2. I massimali degli stanziamenti di impegno delle rubriche pertinenti per l'anno n+1, a partire dall'anno 2022 e fino al 2027, sono aumentati degli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1, in conformità delle percentuali stabilite per tali rubriche nella colonna «Criterio di ripartizione» della tabella riportata nell'allegato II. I massimali degli stanziamenti di pagamento per l'anno n+1, a partire dall'anno 2022 e fino al 2027, sono automaticamente aumentati degli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Adeguamenti relativi alle misure connesse alla corretta governance economica o a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione

1. In caso di ritiro di una sospensione degli impegni di bilancio riguardante fondi dell'Unione conformemente ai pertinenti atti di base, nel quadro di misure collegate alla sana governance economica o a misure adottate ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono riportati agli anni successivi e i massimali corrispondenti del QFP sono adeguati di conseguenza.

2. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato di eventuali adeguamenti a norma del paragrafo 1.

3. Gli impegni sospesi dell'anno non possono essere iscritti al bilancio generale dell'Unione oltre l'anno n+2.

Articolo 7

Adeguamento a seguito di nuove norme o di programmi in regime di gestione concorrente

1. Qualora dopo il 1º gennaio 2021 vengano adottati nuove norme o nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo per la Sicurezza interna e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 sono trasferiti in proporzioni uguali su ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e i corrispondenti massimali del QFP sono adeguati di conseguenza.

2. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato di eventuali adeguamenti a norma del paragrafo 1.

CAPO 3

STRUMENTI SPECIALI

SEZIONE 1

Strumenti speciali tematici

Articolo 8

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

1. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non supera un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018).

2. Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

Articolo 9

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza

1. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza può essere utilizzata per finanziare:

a) assistenza per rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio ([6]); e

b) risposte rapide a specifiche necessità urgenti all'interno dell'Unione o nei paesi terzi in seguito a eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in particolare per gli interventi di emergenza e le operazioni di supporto a seguito di catastrofi naturali non contemplate dalla lettera a), catastrofi provocate dall'uomo, crisi umanitarie in caso di minacce su ampia scala per la sanità pubblica o per la salute degli animali e delle piante, nonché in situazioni di particolare pressione alle frontiere esterne dell'Unione dovute alla pressione dei flussi migratori, se le circostanze lo richiedono.

2. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza non supera un importo annuo massimo di 1 200 milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuale non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

3. Gli stanziamenti per la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

4. Il 1º ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo di cui al paragrafo 2 rimane ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

Fatto salvo il primo comma, è possibile mobilitare al massimo le seguenti percentuali dell'importo complessivo disponibile fino al 1º settembre di ogni anno:

— 50 % per l'assistenza di cui al paragrafo 1, lettera a); l'importo derivante da tale calcolo è ridotto dell'importo mobilitato nell'anno precedente in applicazione del paragrafo 5;

— 35 % per l'assistenza ai paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera b);

— 15 % per l'assistenza all'interno dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Fatto salvo il primo comma, a decorrere dal 1º settembre di ogni anno, la restante parte dell'importo disponibile può essere utilizzata per l'assistenza di cui al secondo comma per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

5. In casi eccezionali e se le residue risorse finanziarie della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza non sono sufficienti a coprire gli importi ritenuti necessari all'assistenza a norma del paragrafo 1, lettera a) nell'anno in cui si verifica una catastrofe di cui a tale lettera, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo agli importi annui a disposizione a favore della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza nell'anno successivo, fino a un importo massimo di 400 milioni di EUR (a prezzi 2018).

Articolo 10

Riserva di adeguamento alla Brexit

1. Una riserva di adeguamento alla Brexit fornisce assistenza per contrastare le conseguenze impreviste e negative negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, subordinatamente e conformemente alle condizioni stabilite nello strumento pertinente.

([6]) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

2. La riserva di adeguamento alla Brexit non supera un importo di 5 000 milioni di EUR (a prezzi 2018).

3. Gli stanziamenti per la riserva di adeguamento alla Brexit sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

SEZIONE 2

Strumenti speciali non tematici

Articolo 11

Strumento unico di margine

1. Lo strumento unico di margine comprende:

a) a partire dal 2022, gli importi corrispondenti ai margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell'anno n-1 da rendere disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli stanziamenti di impegno per il periodo 2022-2027;

b) a partire dal 2022, gli importi equivalenti alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento per l'anno n-1 del QFP, per adeguare verso l'alto il massimale di pagamento per il periodo 2022-2027; e

c) importi supplementari che possono essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP in un dato anno per gli stanziamenti di impegno o di pagamento, ovvero entrambi, a seconda dei casi, a condizione che siano detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno, e che siano detratti integralmente dai margini al di sotto del massimale di pagamento degli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento.

Gli importi possono essere mobilitati a norma del primo comma, lettera c), solo se gli importi disponibili ai sensi di tale comma, lettere a) e b), a seconda dei casi, sono insufficienti, e in ogni caso come soluzione di ultima istanza per rispondere a circostanze impreviste.

Il ricorso al primo comma, lettera c), non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP per l'esercizio in corso e gli esercizi futuri. Di conseguenza, eventuali importi detratti conformemente a tale lettera non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP.

2. Il ricorso allo strumento unico di margine ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c) non supera, in un dato anno, i seguenti valori complessivi:

a) lo 0,04 % del reddito nazionale lordo dell'Unione in stanziamenti di impegno, calcolato nel quadro dell'adeguamento tecnico annuale del QFP di cui all'articolo 4;

b) lo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione in stanziamenti di pagamento, calcolato nel quadro dell'adeguamento tecnico annuale del QFP di cui all'articolo 4.

Il ricorso allo strumento unico di margine in un dato anno è coerente con i massimali delle risorse proprie stabiliti nella decisione sulle risorse proprie.

3. Gli adeguamenti annuali di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), non superano i seguenti importi massimi (a prezzi 2018) per il periodo 2025-2027 rispetto al massimale di pagamento iniziale degli esercizi pertinenti:

— 2025 – 8 000 milioni di EUR;

— 2026 – 13 000 milioni di EUR;

— 2027 – 15 000 milioni di EUR.

Gli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, si aggiungono agli importi massimi di cui al primo comma del presente paragrafo.

L'eventuale adeguamento verso l'alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento per l'anno n-1.

4. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del presente articolo possono essere mobilitati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 del TFUE per consentire il finanziamento di spese che non potrebbero essere finanziate all'interno dei pertinenti massimali del QFP disponibili in un dato anno.

L'adeguamento verso l'alto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo è effettuato dalla Commissione, a partire dal 2022, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4.

Articolo 12

Strumento di flessibilità

1. Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento di spese impreviste specifiche in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento per un dato esercizio che non possono essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 915 milioni di EUR (a prezzi 2018).

2. La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata può essere utilizzata fino all'anno n+2. Qualsiasi quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata per prima, in ordine cronologico. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata entro l'anno n+2 viene annullata.

CAPO 4

REVISIONE DEL QFP

Articolo 13

Revisione del QFP

1. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli da 14 a 17, il QFP può essere riveduto in caso di situazioni impreviste, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie.

2. In linea di principio, l'eventuale proposta di revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 è presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.

3. L'eventuale proposta di una revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 esamina le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti.

4. L'eventuale revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.

5. L'eventuale revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 14

Revisione relativa all'esecuzione

Unitamente alla comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP, all'occorrenza la Commissione sottopone le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali di pagamento annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

Articolo 15

Revisione in caso di revisione dei trattati

Nel caso di una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, il QFP è riveduto di conseguenza.

Articolo 16

Revisione in caso di allargamento dell'Unione

Nel caso di una o molteplici adesioni all'Unione, il QFP è riveduto per tener conto delle conseguenti spese necessarie.

Articolo 17

Revisione nel caso della riunificazione di Cipro

Nel caso della riunificazione di Cipro, il QFP è riveduto per tener conto della soluzione globale della questione di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dalla riunificazione.

CAPO 5

CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DI GRANDI PROGETTI

Articolo 18

Contributo al finanziamento di grandi progetti

1. Un importo massimo di 13 202 milioni di EUR (a prezzi 2018) è disponibile dal bilancio generale dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027 per grandi progetti nel quadro del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

2. Un importo massimo di 5 000 milioni di EUR (a prezzi 2018) è disponibile dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2021-2027 per il progetto di reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER).

CAPO 6

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO

Articolo 19

Cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio

1. Le istituzioni adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio.

2. Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell'intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni, in tutte le fasi della procedura, cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali al fine di seguire l'andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza.

3. Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione.

4. Possono essere svolti triloghi in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni.

Articolo 20

Unità del bilancio

Tutte le spese e le entrate dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 7 del regolamento finanziario, comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell'articolo 332 del TFUE.

CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale

Anteriormente al 1º luglio 2025, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il Consiglio
La presidente
S. SCHULZE

ALLEGATO I

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

(*milioni di EUR — prezzi 2018*)

Stanziamenti di impegno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	**19 712**	**19 666**	**19 133**	**18 633**	**18 518**	**18 646**	**18 473**	**132 781**
2. Coesione, resilienza e valori	**49 741**	**51 101**	**52 194**	**53 954**	**55 182**	**56 787**	**58 809**	**377 768**
2a. Coesione economica, sociale e territoriale	45 411	45 951	46 493	47 130	47 770	48 414	49 066	330 235
2b. Resilienza e valori	4 330	5 150	5 701	6 824	7 412	8 373	9 743	47 533
3. Risorse naturali e ambiente	**55 242**	**52 214**	**51 489**	**50 617**	**49 719**	**48 932**	**48 161**	**356 374**
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	38 564	38 115	37 604	36 983	36 373	35 772	35 183	258 594
4. Migrazione e gestione delle frontiere	**2 324**	**2 811**	**3 164**	**3 282**	**3 672**	**3 682**	**3 736**	**22 671**
5. Sicurezza e difesa	**1 700**	**1 725**	**1 737**	**1 754**	**1 928**	**2 078**	**2 263**	**13 185**
6. Vicinato e resto del mondo	**15 309**	**15 522**	**14 789**	**14 056**	**13 323**	**12 592**	**12 828**	**98 419**
7. Pubblica amministrazione europea	**10 021**	**10 215**	**10 342**	**10 454**	**10 554**	**10 673**	**10 843**	**73 102**
di cui: spese amministrative delle istituzioni	7 742	7 878	7 945	7 997	8 025	8 077	8 188	55 852
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	**154 049**	**153 254**	**152 848**	**152 750**	**152 896**	**153 390**	**155 113**	**1 074 300**
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	**156 557**	**154 822**	**149 936**	**149 936**	**149 936**	**149 936**	**149 936**	**1 061 058**

ALLEGATO II

ADEGUAMENTO SPECIFICO DEI PROGRAMMI — ELENCO DEI PROGRAMMI, CRITERIO DI RIPARTIZIONE E DOTAZIONE AGGIUNTIVA TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI IMPEGNO

(*milioni di EUR — prezzi 2018*)

	Criterio di ripartizione	Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell'articolo 5
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	**36,36 %**	**4 000**
Orizzonte Europa	27,27 %	3 000
Fondo InvestEU	9,09 %	1 000
2 b. Resilienza e valori	**54,55 %**	**6 000**
UE per la salute (EU4Health)	26,37 %	2 900
Erasmus+	15,46 %	1 700
Europa creativa	5,45 %	600
Diritti e valori	7,27 %	800
4. Migrazione e gestione delle frontiere	**9,09 %**	**1 000**
Fondo per la gestione integrata delle frontiere	9,09 %	1 000
TOTALE	**100,00 %**	**11 000**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2020/2094 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2020

che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di contenere la diffusione della COVID-19, dichiarata pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020, gli Stati membri hanno adottato una serie di misure senza precedenti.

(2) Le misure senza precedenti adottate in risposta alla situazione eccezionale causata dalla COVID-19, che sfugge al controllo degli Stati membri, hanno provocato gravi perturbazioni all'attività economica, che si sono tradotte in un forte calo del prodotto interno lordo e in un significativo impatto sull'occupazione, le condizioni sociali, la povertà e le disuguaglianze. In particolare, le misure hanno perturbato le catene di approvvigionamento e la produzione e causato assenze dal luogo di lavoro. Inoltre la prestazione di molti servizi è divenuta molto difficile o impossibile. Allo stesso tempo la domanda dei consumatori è diminuita drasticamente. Molte imprese devono far fronte a carenze di liquidità e la loro solvibilità è a rischio, in un contesto di grande volatilità dei mercati finanziari. Settori fondamentali quali i viaggi e il turismo sono stati colpiti in modo particolarmente grave. Più in generale le misure si sono già tradotte o si tradurranno in un grave deterioramento della situazione finanziaria di molte imprese dell'Unione.

(3) La crisi causata dalla COVID-19 si è propagata rapidamente nell'Unione e nei paesi terzi. Per il 2020 si prevede una forte contrazione della crescita nell'Unione. Vi è il rischio che la ripresa sia molto disomogenea nei diversi Stati membri, aumentando le disparità tra le economie nazionali. La differente capacità del bilancio degli Stati membri di erogare sostegno finanziario laddove sia maggiormente necessario per la ripresa e la divergenza fra le misure degli Stati membri mettono a repentaglio il mercato unico, come pure la coesione sociale e territoriale.

(4) È necessaria una serie organica di misure per la ripresa economica. Tale serie di misure richiede investimenti pubblici e privati elevati per avviare l'Unione in modo deciso verso una ripresa sostenibile e resiliente, creare posti di lavoro di elevata qualità, sostenere l'inclusione sociale e riparare i danni immediati della crisi COVID-19, promuovendo nel contempo le priorità verdi e digitali dell'Unione.

(5) La situazione eccezionale causata dalla COVID-19, che sfugge al controllo degli Stati membri, richiede un approccio coerente e unificato a livello dell'Unione. Per evitare un ulteriore deterioramento dell'economia, dell'occupazione e della coesione sociale e dare impulso a una ripresa sostenibile e resiliente dell'attività economica, è opportuno attuare un programma eccezionale e coordinato di sostegno economico e sociale, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, in particolare verso quegli Stati membri che sono stati colpiti in modo particolarmente grave.

(6) Poiché il presente regolamento costituisce una riposta eccezionale a circostanze temporanee ma estreme, è opportuno che il sostegno da questo fornito sia offerto esclusivamente per far fronte alle conseguenze economiche negative della crisi COVID-19 o al bisogno immediato di finanziamenti per scongiurarne una recrudescenza.

(7) Il sostegno fornito nell'ambito dello strumento istituito dal presente regolamento («strumento») dovrebbe concentrarsi in particolare sulle misure volte a ripristinare i mercati del lavoro e la protezione sociale, nonché i sistemi sanitari, a rinvigorire il potenziale di crescita sostenibile e di occupazione al fine di rafforzare la coesione tra gli Stati membri e favorirne la transizione verso un'economia verde e digitale, a prestare sostegno alle imprese penalizzate dall'impatto della crisi COVID-19, in particolare le piccole e medie imprese, e agli investimenti in attività essenziali per il rafforzamento della crescita sostenibile nell'Unione, compresi gli investimenti finanziari diretti nelle imprese, misure a favore della ricerca e dell'innovazione in risposta alla crisi COVID-19, allo sviluppo di capacità a livello dell'Unione per migliorare la futura preparazione alle crisi, il proseguimento degli sforzi per garantire una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra e all'agricoltura e allo sviluppo in zone rurali per affrontare l'impatto della crisi COVID-19.

(8) Ai fini di una ripresa sostenibile e resiliente in tutta l'Unione e per facilitare l'attuazione del sostegno economico, è opportuno utilizzare i meccanismi di spesa esistenti tramite i programmi dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale. Il sostegno nell'ambito di tali programmi deve essere erogato in forma di finanziamenti a fondo perduto, prestiti e mediante accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio. La ripartizione delle risorse finanziarie dovrebbe tenere conto della misura in cui tali programmi sono in grado di contribuire agli obiettivi dello strumento. I contributi a tali programmi nell'ambito dello strumento dovrebbero essere soggetti al rigoroso rispetto degli obiettivi dello strumento stesso, che sono relativi al sostegno alla ripresa dopo la crisi COVID-19.

(9) Vista la natura delle misure da finanziare, una quota degli importi a disposizione nell'ambito dello strumento dovrebbe essere utilizzata per erogare prestiti agli Stati membri, mentre la quota rimanente degli importi dovrebbe costituire entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) («regolamento finanziario») ed essere utilizzata per il sostegno a fondo perduto, per il sostegno mediante strumenti finanziari o mediante accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e della relativa spesa da parte dell'Unione. A tal fine, nell'ambito delle misure necessarie a norma del presente regolamento, è opportuno consentire che l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario comprenda l'assegnazione ai sensi del presente regolamento, quale atto di base, di una parte delle entrate previste nel quadro del potere straordinario e temporaneo di cui alla decisione del Consiglio sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio ([2]) («decisione sulle risorse proprie»).

(10) Sebbene l'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), e l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario si applichino agli stanziamenti di impegno e di pagamento corrispondenti all'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi del presente regolamento, tenuto conto dei termini stabiliti per i diversi tipi di sostegno, gli stanziamenti di impegno risultanti da tale entrata con destinazione specifica esterna non dovrebbero essere riportati automaticamente oltre le rispettive date di scadenza, tranne gli stanziamenti di impegno necessari per l'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all'attuazione delle misure previste dallo strumento.

(11) Gli stanziamenti di impegno per il sostegno a fondo perduto dovrebbero essere messi a disposizione automaticamente fino all'importo autorizzato. La liquidità dovrebbe essere gestita efficacemente, in modo che i fondi siano raccolti soltanto quando sia necessario per onorare gli impegni giuridici mediante corrispondenti stanziamenti di pagamento.

(12) Data l'importanza di utilizzare gli importi durante i primi anni di attuazione dello strumento, è opportuno riesaminare i progressi compiuti nell'attuazione dello strumento e nell'uso del sostegno assegnato conformemente al presente regolamento. La Commissione dovrebbe redigere una relazione a tal fine entro il 31 ottobre 2022.

([1]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

([2]) Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

(13) L'articolo 135, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([3]) («accordo di recesso») prevede che le modifiche della decisione 2014/335/UE, Euratom adottate alla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o successivamente non si applichino al Regno Unito nella misura in cui incidono sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Il sostegno erogato a norma del presente regolamento e il corrispondente innalzamento del massimale delle risorse proprie dell'Unione avrebbero un impatto sugli obblighi finanziari del Regno Unito. A norma dell'articolo 143, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il Regno Unito è responsabile soltanto della propria quota delle passività finanziarie potenziali dell'Unione derivanti da operazioni finanziarie decise dall'Unione prima della data di entrata in vigore dell'accordo di recesso. Le passività finanziarie potenziali dell'Unione che dovessero derivare dal sostegno erogato a norma del presente regolamento sarebbero successive alla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso. Pertanto, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di sostenere la ripresa all'indomani della crisi COVID-19, il presente regolamento istituisce lo strumento dell'Unione europea per la ripresa («strumento»).

2. Il sostegno prestato nell'ambito dello strumento finanzia in particolare le seguenti misure per far fronte alle conseguenze economiche negative della crisi COVID-19 o al bisogno immediato di finanziamenti per scongiurarne una recrudescenza:

a) misure per ripristinare l'occupazione e la creazione di posti di lavoro;

b) misure sotto forma di riforme e investimenti volti a rinvigorire il potenziale di crescita sostenibile e di occupazione al fine di rafforzare la coesione tra gli Stati membri e di aumentarne la resilienza;

c) misure a favore delle imprese che hanno subito l'impatto economico della crisi COVID-19, in particolare misure a beneficio delle piccole e medie imprese, nonché sostegno agli investimenti in attività essenziali per il rafforzamento della crescita sostenibile nell'Unione, compresi gli investimenti finanziari diretti nelle imprese;

d) misure a favore della ricerca e dell'innovazione in risposta alla crisi COVID-19;

e) misure per migliorare il livello di preparazione dell'Unione alle crisi e consentire una risposta rapida ed efficace dell'Unione in caso di gravi emergenze, incluse misure quali la costituzione di scorte di forniture ed apparecchiature mediche essenziali e l'acquisizione delle infrastrutture necessarie per una rapida risposta alle crisi;

f) misure volte a garantire che una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra non sia compromessa dalla crisi COVID-19;

g) misure volte ad affrontare l'impatto della crisi COVID-19 sull'agricoltura e lo sviluppo rurale.

3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono attuate nell'ambito di programmi specifici dell'Unione e conformemente ai pertinenti atti dell'Unione che li disciplinano, nel pieno rispetto degli obiettivi dello strumento. Tali misure prevedono assistenza tecnica e amministrativa per la loro attuazione.

Articolo 2

Finanziamento dello strumento e assegnazione dei fondi

1. Lo strumento è finanziato fino a un importo di 750 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 sulla base del potere conferito all'articolo 5 della decisione sulle risorse proprie.

Ai fini dell'attuazione in base a uno specifico programma dell'Unione, gli importi di cui al primo comma sono adeguati sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo. Per gli stanziamenti di impegno tale deflatore si applica alle rate annuali.

([3]) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato come segue:

a) un sostegno fino a 384 400 milioni di EUR a prezzi del 2018 in forma di aiuti a fondo perduto e di aiuti rimborsabili mediante strumenti finanziari ripartiti come segue:

   i) fino a 47 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per i programmi strutturali e di coesione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, quali rafforzati fino al 2022, compreso il sostegno mediante strumenti finanziari;

   ii) fino a 312 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;

   iii) fino a 1 900 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla protezione civile;

   iv) fino a 5 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla ricerca e all'innovazione, compreso il sostegno mediante strumenti finanziari;

   v) fino a 10 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi di sostegno ai territori nella transizione verso un'economia climaticamente neutra;

   vi) fino a 7 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per lo sviluppo nelle zone rurali;

b) fino a 360 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 in forma di prestiti agli Stati membri per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;

c) fino a 5 600 milioni di EUR a prezzi del 2018 per accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e relativa spesa per programmi finalizzati al sostegno di operazioni di investimento nel settore delle politiche interne dell'Unione.

Articolo 3

Norme relative all'attuazione di bilancio

1. Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, 384 400 milioni di EUR a prezzi del 2018 dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e 5 600 milioni di EUR a prezzi del 2018 di tale importo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.

2. 360 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono utilizzati per prestiti erogati agli Stati membri nell'ambito dei programmi dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

3. Gli stanziamenti di impegno a copertura del sostegno ai programmi dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), sono messi a disposizione automaticamente fino agli importi rispettivi di cui a tali lettere a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie che conferisce il potere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

4. Gli impegni giuridici che danno luogo alla spesa per il sostegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e, se del caso, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), sono contratti dalla Commissione o dalle sue agenzie esecutive entro il 31 dicembre 2023. Impegni giuridici pari ad almeno il 60 % dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), sono contratti entro il 31 dicembre 2022.

5. Le decisioni sulla concessione dei prestiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono adottate entro il 31 dicembre 2023.

6. Le garanzie di bilancio dell'Unione fino a un importo che, in conformità del pertinente tasso di copertura di cui ai rispettivi atti di base, corrisponde all'accantonamento a copertura delle garanzie di bilancio dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), in funzione dei profili di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento oggetto di sostegno, sono concesse esclusivamente a sostegno delle operazioni di sostegno approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2023. I rispettivi accordi di garanzia di bilancio contengono disposizioni volte ad assicurare che le operazioni finanziarie corrispondenti ad almeno il 60 % dell'importo di tali garanzie di bilancio siano approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2022. Quando l'accantonamento a copertura delle garanzie di bilancio è utilizzato per un sostegno a fondo perduto relativo alle operazioni di finanziamento e investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), i relativi impegni giuridici sono contratti dalla Commissione entro il 31 dicembre 2023.

7. I paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo non si applicano all'assistenza tecnica e amministrativa di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

8. I costi dell'assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione dello strumento, quali le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali ai fini del presente regolamento, sono finanziati dal bilancio dell'Unione.

9. I pagamenti relativi agli impegni giuridici contratti, alle decisioni adottate e alle disposizioni relative alle operazioni finanziarie approvate a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati entro il 31 dicembre 2026, ad eccezione dell' assistenza tecnica e amministrativa di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e dei casi in cui, eccezionalmente, sebbene l'impegno giuridico sia stato contratto, la decisione sia stata adottata o l'operazione sia stata approvata, a condizioni conformi al termine applicabile a norma del presente paragrafo, i pagamenti successivi al 2026 siano necessari affinché l'Unione possa onorare i propri obblighi nei confronti dei terzi, anche a seguito di una sentenza definitiva contro l'Unione.

Articolo 4

Relazioni

Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione dello strumento e sull'utilizzo del fondo assegnato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 5

Applicabilità

1. Il presente regolamento non si applica al o nel Regno Unito.

2. Si intende che i riferimenti a «Stati membri» nel presente regolamento non includono il Regno Unito.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO, SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO E SULLA SANA GESTIONE FINANZIARIA, NONCHÉ SU NUOVE RISORSE PROPRIE, COMPRESA UNA TABELLA DI MARCIA PER L'INTRODUZIONE DI NUOVE RISORSE PROPRIE

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 16 dicembre 2020

tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

in seguito denominati «istituzioni»,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio, di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione tra istituzioni in materia di bilancio, nonché di garantire una sana gestione finanziaria, così come di attuare una cooperazione e stabilire una tabella di marcia verso l'introduzione, per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 («QFP 2021-2027») di nuove risorse proprie sufficienti a coprire il rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio ([1]) («regolamento EURI).

2. La disciplina di bilancio di cui al presente accordo si applica a tutte le spese. Il presente accordo impegna le istituzioni, per tutta la sua durata. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio e legislative delle istituzioni, quali definite nei trattati, nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 ([2]) del Consiglio («regolamento QFP»), e nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) («regolamento finanziario»), nonché nella decisione (UE, Euratom) 2020/2053 ([4]) del Consiglio («decisione sulle risorse proprie»), e non pregiudica le competenze dei parlamenti nazionali in materia di risorse proprie.

([1]) Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale).

([2]) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).

([3]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

([4]) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

4. Per qualsiasi modifica del presente accordo è necessario il comune accordo delle istituzioni.

5. Il presente accordo si compone di quattro parti:

— la parte I contiene disposizioni relative al quadro finanziario pluriennale (QFP) e agli strumenti speciali tematici e non tematici;

— la parte II riguarda la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio;

— la parte III contiene disposizioni relative alla sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione;

— la parte IV contiene disposizioni relative alla qualità e alla comparabilità dei dati sui beneficiari nel contesto della protezione del bilancio dell'Unione.

6. Il presente accordo entra in vigore il 16 dicembre 2020 e sostituisce l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ([5]).

PARTE I

QFP E STRUMENTI SPECIALI

A. DISPOSIZIONI RELATIVE AL QFP

7. Ai fini della sana gestione finanziaria, nel corso della procedura di bilancio e al momento dell'adozione del bilancio generale dell'Unione, le istituzioni si adoperano affinché restino disponibili, per quanto possibile, margini sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche del QFP, tranne che per la sottorubrica «Coesione economica, sociale e territoriale».

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento

8. Ogni anno la Commissione aggiorna le previsioni per gli stanziamenti di pagamento per il periodo che va almeno fino al 2027. Tale aggiornamento tiene conto di tutte le informazioni pertinenti, inclusa l'effettiva esecuzione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Tiene conto anche delle norme volte a garantire l'andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento rispetto agli stanziamenti di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione (RNL).

B. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI SPECIALI TEMATICI E NON TEMATICI

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

9. Se sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione quali stabilite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione e la decisione di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

Gli storni relativi al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza

10. Qualora ritenga che siano soddisfatte le condizioni per mobilitare la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva stessa verso le linee di bilancio corrispondenti in conformità del regolamento finanziario.

La decisione di mobilitare importi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento QFP è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione in conformità dell'atto di base pertinente.

([5]) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Prima di presentare qualsiasi proposta di storno dalla riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza per l'assistenza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento QFP, la Commissione esamina le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

Riserva di adeguamento alla Brexit

11. Qualora siano soddisfatte le condizioni per mobilitare la riserva di adeguamento alla Brexit quali stabilite nello strumento pertinente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

Gli storni relativi alla riserva di adeguamento alla Brexit sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

Strumento unico di margine

12. La Commissione può proporre di mobilitare gli importi corrispondenti a una parte o alla totalità dei margini di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento QFP, in relazione a un progetto di bilancio o a un progetto di bilancio rettificativo. La mobilitazione di un qualsiasi importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento è proposta dalla Commissione dopo una valutazione approfondita di tutte le altre possibilità finanziarie.

Tali importi possono essere mobilitati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Strumento di flessibilità

13. La Commissione presenta una proposta di mobilitazione dello strumento di flessibilità previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

Tale proposta indica il fabbisogno da coprire e il relativo importo. La proposta può essere presentata in relazione a un progetto di bilancio o a un progetto di bilancio rettificativo.

Lo strumento di flessibilità può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE.

PARTE II

MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO

A. PROCEDURA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

14. Le modalità della cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio sono indicate nell'allegato I.

15. In linea con l'articolo 312, paragrafo 5, TFUE, le istituzioni adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione di un nuovo QFP o di una sua revisione, conformemente alla procedura legislativa speciale di cui all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE. Tali misure comprenderanno riunioni e scambi di informazioni, su base regolare, tra il Parlamento europeo e il Consiglio, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti delle istituzioni come stabilito all'articolo 324 TFUE al fine di favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni. Se è stata presentata una proposta di nuovo QFP o di revisione sostanziale, le istituzioni cercheranno di determinare modalità specifiche per cooperare e dialogare tra loro durante tutta la procedura che porta alla sua adozione.

Trasparenza di bilancio

16. La Commissione prepara una relazione annuale che accompagna il bilancio generale dell'Unione, in cui sono riunite le informazioni disponibili non riservate relative a:

a) le attività e passività dell'Unione, incluse quelle derivanti dalle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti effettuate dall'Unione in conformità delle competenze conferitele dai trattati;

b) le entrate, spese, attività e passività del Fondo europeo di sviluppo ([6]), del Fondo europeo di stabilità finanziaria, del meccanismo europeo di stabilità e di altri eventuali meccanismi futuri;

c) le spese sostenute dagli Stati membri nel quadro della cooperazione rafforzata, purché non siano incluse nel bilancio generale dell'Unione;

d) la spesa per il clima, sulla base di una metodologia efficace stabilita dalla Commissione e, se pertinente, in conformità della legislazione settoriale, per il monitoraggio della spesa per il clima e della sua prestazione al fine di conseguire l'obiettivo generale di destinare almeno il 30 % dell'importo totale delle spese di bilancio dell'Unione e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa al sostegno degli obiettivi climatici, tenendo in considerazione gli effetti della soppressione graduale dei finanziamenti a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e differenziando, laddove fattibile, la mitigazione dei cambiamenti climatici dall'adattamento agli stessi.

   In caso di progressi insufficienti verso il conseguimento dell'obiettivo relativo alla spesa per il clima in uno o più dei pertinenti programmi, le istituzioni, conformemente alle loro responsabilità e alla legislazione in materia, si consulteranno in merito alle misure appropriate da adottare per garantire che la spesa dell'Unione in relazione agli obiettivi climatici per l'intera durata del QFP 2021-2027 corrisponda almeno al 30 % dell'importo totale del bilancio dell'Unione e della spesa a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa;

e) la spesa che contribuisce ad arrestare e invertire il processo di perdita di biodiversità, sulla base di una metodologia efficace, trasparente e globale stabilita dalla Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e con il Consiglio, e, se pertinente, in conformità della legislazione settoriale, al fine di adoperarsi per conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % nel 2024, il 10 % nel 2026 e nel 2027, della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità;

f) la promozione della parità tra donne e uomini, nonché dei diritti e delle pari opportunità per tutti durante l'intero periodo di attuazione e sorveglianza dei programmi pertinenti, nonché l'integrazione di tali obiettivi e della prospettiva di genere, anche rafforzando la valutazione di impatto di genere nelle valutazioni di impatto e nelle valutazioni ex post nel quadro di «Legiferare meglio». La Commissione esaminerà le modalità atte a sviluppare una metodologia per misurare la spesa pertinente a livello di programma nel QFP 2021-2027. La Commissione utilizzerà tale metodologia non appena disponibile. Al più tardi il 1º gennaio 2023 la Commissione applicherà tale metodologia per determinati programmi gestiti a livello centrale al fine di verificarne la fattibilità. A medio termine sarà valutato se la metodologia possa essere estesa ad altri programmi per la restante durata del QFP 2021-2027.

g) l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in tutti i pertinenti programmi dell'Unione che rientrano nel QFP 2021-2027.

Le metodologie efficaci di cui al primo comma, lettere d) ed e), comprenderanno, per quanto possibile, un riferimento al contributo del bilancio dell'Unione al Green Deal europeo, che include il principio del «non nuocere».

La metodologia efficace di cui al primo paragrafo, lettera d), sarà trasparente, globale, orientata ai risultati e basata sulle prestazioni, comprenderà una consultazione annuale, da parte della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio, e individuerà le misure pertinenti da adottare in caso di progressi insufficienti verso il conseguimento dei target finali applicabili.

Nessuna delle metodologie di cui al presente punto dovrebbe comportare oneri amministrativi eccessivi per i titolari o per i beneficiari dei progetti.

17. La Commissione prepara una relazione annuale sull'attuazione dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. Tale relazione annuale riunisce le informazioni disponibili non riservate relative a:

— attività e passività derivanti dalle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti effettuate in conformità dell'articolo 5 della decisione sulle risorse proprie;

([6]) Come stabilito dall'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1) e dei precedenti accordi interni.

— importo aggregato dei proventi assegnati ai programmi dell'Unione in attuazione dello strumento dell'Unione europea per la ripresa nell'esercizio precedente, per ogni programma e linea di bilancio;

— contributo dei prestiti contratti al conseguimento degli obiettivi dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e dei programmi specifici dell'Unione.

B. INSERIMENTO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE NEGLI ATTI LEGISLATIVI

18. Ciascun atto legislativo, concernente un programma pluriennale, adottato conformemente alla procedura legislativa ordinaria comprende una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria del programma.

Tale importo costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio.

Per i programmi di cui all'allegato II del regolamento QFP, l'importo di riferimento privilegiato è automaticamente aumentato delle dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento QFP.

Il Parlamento europeo e il Consiglio nonché la Commissione, quando elabora il progetto di bilancio, si impegnano a non discostarsi da tale importo in misura superiore al 15 % per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che consideri i risultati raggiunti nell'attuazione del programma fondandosi in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione restano al di sotto del massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti di cui al regolamento QFP e al presente accordo.

Il quarto comma non si applica alle dotazioni aggiuntive di cui al terzo comma.

Il presente punto non si applica né agli stanziamenti di coesione adottati conformemente alla procedura legislativa ordinaria e preassegnati agli Stati membri, che contengano un importo di riferimento finanziario per l'intera durata del programma, né ai grandi progetti di cui all'articolo 18 del regolamento QFP.

19. Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione che riguardano programmi pluriennali che non sono adottati conformemente alla procedura legislativa ordinaria non contengono «un importo ritenuto necessario».

Qualora il Consiglio intenda introdurre un importo di riferimento finanziario, tale importo è da considerarsi come l'espressione della volontà del legislatore e non pregiudica le competenze di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio definite nel TFUE. Una disposizione in tale senso è inserita in ciascun atto giuridicamente vincolante dell'Unione contenente un siffatto importo di riferimento finanziario.

C. SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI IN MATERIA DI PESCA

20. Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono soggette alle norme specifiche seguenti.

La Commissione si impegna a tenere periodicamente informato il Parlamento europeo sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati sugli accordi in materia di pesca, comprese le implicazioni sul bilancio di tali accordi.

Nell'ambito della procedura legislativa relativa agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per garantire un rapido espletamento delle procedure.

Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi in materia di pesca o per il rinnovo di accordi in materia di pesca che entrano in vigore dopo il 1º gennaio dell'esercizio in questione sono collocati in riserva.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni necessarie sulle cause di tale situazione e sulle misure che potrebbero essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione propone adeguate misure.

Ogni trimestre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni dettagliate sull'attuazione degli accordi in materia di pesca in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno.

21. Fatta salva la pertinente procedura che disciplina la negoziazione degli accordi in materia di pesca, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento adeguato degli accordi di pesca.

D. FINANZIAMENTO DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)

22. L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo comprende il fabbisogno effettivo prevedibile, valutato nel quadro della formazione del progetto di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»). È consentito un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo può essere iscritto in riserva.

23. Per le spese della PESC a carico del bilancio dell'Unione a norma dell'articolo 41 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si impegnano a giungere ogni anno, in seno al comitato di conciliazione di cui all'articolo 314, paragrafo 5, TFUE, e in base al progetto di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscrivono nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.

L'importo totale delle spese operative della PESC è ripartito tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio come prospettato al terzo comma. Ciascun articolo è a copertura di azioni già adottate, di azioni previste ma non ancora adottate e di importi per azioni future — impreviste — che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.

All'interno del capitolo PESC del bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere nei termini seguenti:

— missioni principali di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario;

— altre missioni (per operazioni di gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e di stabilizzazione al termine dei conflitti, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza);

— non proliferazione e disarmo;

— interventi d'emergenza;

— azioni preparatorie e di controllo;

— rappresentanti speciali dell'Unione europea.

Poiché, in virtù del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno del capitolo PESC del bilancio, è assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC del bilancio durante un esercizio si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio cercano con urgenza una soluzione su proposta della Commissione.

24. Ogni anno l'alto rappresentante consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva trasmesso entro il 15 giugno dell'esercizio in questione, che esponga gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione, una valutazione delle misure avviate nell'esercizio n-1 e una valutazione del coordinamento e della complementarità della PESC con gli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione. Inoltre, l'alto rappresentante informa periodicamente il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all'anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi il 30 novembre di ogni anno. La partecipazione a tali riunioni è determinata rispettivamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, tenendo conto degli obiettivi e della natura delle informazioni ivi scambiate.

La Commissione è invitata a partecipare a tali riunioni.

Se il Consiglio adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, l'alto rappresentante comunica immediatamente, e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi, al Parlamento europeo una stima dei costi previsti («scheda finanziaria»), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'esercizio.

E. PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE QUESTIONI RELATIVE ALLA POLITICA DI SVILUPPO

25. La Commissione istituisce un dialogo informale con il Parlamento europeo sulle questioni relative alla politica di sviluppo.

PARTE III

SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL'UNIONE

A. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

26. Due volte all'anno, la prima insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio e la seconda dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione, la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per le rubriche 1, 2 (ad eccezione della sottorubrica «Coesione economica, sociale e territoriale»), la rubrica 3 (per «Ambiente e azione per il clima» e «Politica marittima e pesca») e le rubriche 4, 5 e 6 del QFP. Tale programmazione, strutturata per rubrica, settore e linea di bilancio, dovrebbe indicare:

a) la legislazione in vigore, con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:

   i) per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base alla quale sono stati adottati (procedura legislativa ordinaria o speciale), la loro durata, la dotazione finanziaria totale e la quota assegnata alle spese amministrative;

   ii) per i programmi pluriennali di cui all'allegato II del regolamento QFP, la Commissione dovrebbe indicare in modo trasparente le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 5 del regolamento QFP.

   iii) per le azioni annuali (relative a progetti pilota, azioni preparatorie e agenzie) e le azioni finanziate a titolo delle prerogative della Commissione, quest'ultima dovrebbe fornire stime pluriennali;

b) le proposte legislative pendenti: proposte pendenti della Commissione, con il più recente aggiornamento.

La Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di istituire un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e la programmazione legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se è inclusa nella programmazione comunicata al momento della presentazione del progetto di bilancio o dopo l'adozione definitiva del bilancio. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio:

a) di tutti i nuovi atti legislativi adottati e di tutte le proposte pendenti presentate ma non figuranti nella programmazione comunicata al momento del progetto di bilancio o dopo l'adozione definitiva del bilancio (con gli importi corrispondenti);

b) della legislazione prevista nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con un'indicazione se le azioni siano suscettibili di avere un impatto finanziario.

Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.

B. AGENZIE E SCUOLE EUROPEE

27. Prima di presentare una proposta per l'istituzione di una nuova agenzia, la Commissione dovrebbe presentare una valutazione d'impatto solida, completa e obiettiva, che tenga conto, tra l'altro, della massa critica in termini di personale e competenze, degli aspetti costi/benefici, della sussidiarietà e della proporzionalità, dell'incidenza sulle attività a livello nazionale e unionale e delle implicazioni sul bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l'istituzione dell'agenzia in oggetto, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia proposta.

La procedura prevede le tappe seguenti:

— in primo luogo, la Commissione presenta sistematicamente ogni proposta di istituzione di una nuova agenzia nell'ambito del primo trilogo successivo all'adozione della sua proposta, e presenta altresì la scheda finanziaria che accompagna la proposta legislativa che propone l'istituzione dell'agenzia e ne descrive le conseguenze fino alla fine del periodo di programmazione finanziaria;

— in secondo luogo, durante l'iter legislativo, la Commissione assiste il legislatore nel valutare le incidenze finanziarie delle modifiche proposte. Tali conseguenze finanziarie dovrebbero essere prese in considerazione al momento dei pertinenti triloghi legislativi;

— in terzo luogo, prima della conclusione dell'iter legislativo, la Commissione presenta una scheda finanziaria aggiornata che tiene conto delle possibili modifiche da parte del legislatore; tale scheda finanziaria definitiva è iscritta all'ordine del giorno dell'ultimo trilogo e approvata formalmente dal legislatore. Essa è inoltre iscritta all'ordine del giorno di un successivo trilogo in materia di bilancio (in caso di urgenza, in forma semplificata) al fine di raggiungere un accordo sul finanziamento;

— in quarto luogo, l'accordo concluso nel corso del trilogo, tenendo conto della valutazione del bilancio effettuata dalla Commissione in riferimento al contenuto dell'iter legislativo, è confermato in una dichiarazione congiunta. Tale accordo è soggetto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità del rispettivo regolamento interno.

La stessa procedura sarebbe applicata a qualsiasi modifica di un atto legislativo relativo a un'agenzia che abbia un'incidenza sulle risorse dell'agenzia in questione.

Qualora i compiti di un'agenzia siano modificati sostanzialmente senza che si proceda a una modifica dell'atto che istituisce l'agenzia stessa, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio mediante una scheda finanziaria riveduta, in modo da permettere al Parlamento europeo e al Consiglio di raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia.

28. Nella procedura di bilancio occorre tenere debitamente conto delle pertinenti disposizioni dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate firmata il 19 luglio 2012.

29. Allorché la creazione di una nuova scuola europea è prevista dal consiglio superiore, si applica, mutatis mutandis, una procedura analoga per quanto riguarda le implicazioni sul bilancio dell'Unione.

PARTE IV

PROTEZIONE DEL BILANCIO DELL'UNIONE: QUALITÀ E COMPARABILITÀ DEI DATI SUI BENEFICIARI

30. In linea con le richieste del Parlamento europeo e in risposta al punto 24 delle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, allo scopo di aumentare la protezione del bilancio dell'Unione e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa da frodi e irregolarità, le istituzioni concordano sull'introduzione di misure standardizzate per raccogliere, raffrontare e aggregare le informazioni e i dati sui destinatari e i beneficiari finali dei finanziamenti dell'Unione a fini di controllo e audit.

31. Per assicurare controlli e audit efficaci, è necessario raccogliere i dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione in regime di gestione concorrente e di progetti e riforme sostenuti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresi dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati dovranno essere conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

32. Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell'Unione, la Commissione metterà a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile comprensivo di uno strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per l'accesso e l'analisi dei dati di cui al punto 31 ai fini di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri. Tale sistema assicurerebbe efficienti controlli relativamente a conflitti di interessi, irregolarità, problemi di doppio finanziamento e uso improprio dei fondi. La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e altri organismi investigativi e di controllo dell'Unione dovrebbero disporre dell'accesso necessario a tali dati allo scopo di esercitare la loro funzione di supervisione in relazione ai controlli e agli audit che gli Stati membri devono effettuare in primo luogo per individuare le irregolarità e condurre indagini amministrative sull'uso improprio dei finanziamenti dell'Unione in questione, e per ottenere una panoramica precisa della distribuzione di questi ultimi.

33. Fatte salve le prerogative delle istituzioni a norma dei trattati, nel corso della procedura legislativa relativa ai pertinenti atti di base, le istituzioni si impegnano a cooperare con lealtà per assicurare che sia dato seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, in linea con l'approccio descritto nella presente parte.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*	*Per la Commissione*
Il presidente	*Il presidente*	*a nome della presidente*
David Maria SASSOLI	Michael ROTH	Johannes HAHN

ALLEGATO I

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO

Parte A Calendario della procedura di bilancio

1. Le istituzioni approvano ogni anno un calendario realistico in tempo utile prima dell'inizio della procedura di bilancio sulla base della prassi vigente.

2. Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio siano in grado di esercitare in modo effettivo le rispettive prerogative di bilancio, le posizioni di bilancio, gli storni o altre notifiche che comportano l'attivazione di scadenze sono presentate tenendo conto di eventuali periodi di sospensione delle attività, le cui date sono state comunicate in tempo utile e vicendevolmente da tali istituzioni tramite i rispettivi servizi.

Parte B Priorità della procedura di bilancio

3. In tempo utile prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, è convocato un trilogo per discutere delle eventuali priorità del bilancio dell'esercizio successivo e affrontare eventuali quesiti derivanti dall'esecuzione del bilancio dell'esercizio in corso, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione in conformità del punto 37.

Parte C Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni

4. Le istituzioni, ad eccezione della Commissione, sono invitate ad adottare il loro stato previsionale entro la fine di marzo.

5. La Commissione presenta ogni anno un progetto di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento dell'Unione.

   Esso tiene conto degli elementi seguenti:

   a) le previsioni fornite dagli Stati membri relative ai fondi strutturali;

   b) la capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi al contempo per garantire una stretta relazione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento;

   c) le possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota, azioni preparatorie nuove o entrambi, ovvero di proseguire azioni pluriennali in scadenza, dopo avere valutato le condizioni per predisporre un atto di base ai sensi del regolamento finanziario (definizione dell'atto di base, esigenza dell'atto di base per l'attuazione ed eccezioni);

   d) la necessità di assicurare che qualsiasi cambiamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, sia conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.

6. Le istituzioni evitano, per quanto possibile, di iscrivere in bilancio linee di spese connesse a operazioni per importi non significativi.

7. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano inoltre a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione nei suoi progetti e nel quadro dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in corso.

8. Ai fini di una sana gestione finanziaria e in ragione degli effetti che i cambiamenti significativi dei titoli e dei capitoli della nomenclatura di bilancio hanno sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a discutere le eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la conciliazione.

9. Ai fini di una cooperazione istituzionale leale e corretta, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a mantenere contatti regolari e attivi a tutti i livelli, tramite i rispettivi negoziatori, nel corso dell'intera procedura di bilancio e in particolare durante tutto il periodo di conciliazione al fine di raggiungere un accordo. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a garantire uno scambio tempestivo e costante di informazioni e documenti pertinenti a livello formale e informale, e a tenere riunioni tecniche o informali, se del caso, durante il periodo di conciliazione in cooperazione con la Commissione. La Commissione garantisce al Parlamento europeo e al Consiglio un accesso tempestivo e paritario alle informazioni e ai documenti.

10. Fino alla convocazione del comitato di conciliazione, la Commissione può, se necessario, presentare lettere rettificative del progetto di bilancio a norma dell'articolo 314, paragrafo 2, TFUE, compresa una lettera rettificativa che aggiorna in particolare le stime delle spese agricole. La Commissione presenta informazioni sugli aggiornamenti al Parlamento europeo e al Consiglio affinché li esaminino quanto prima. Tiene a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Parte D Procedura di bilancio prima della procedura di conciliazione

11. Un trilogo è convocato in tempo utile prima della lettura del Consiglio al fine di consentire uno scambio di vedute tra le istituzioni sul progetto di bilancio.

12. Affinché la Commissione possa valutare in tempo utile l'eseguibilità degli emendamenti previsti dal Parlamento europeo e dal Consiglio che istituiscono nuove azioni preparatorie o progetti pilota o che prorogano quelli esistenti, il Parlamento europeo e il Consiglio informano la Commissione delle loro intenzioni a tale riguardo, affinché si possa svolgere una prima discussione già nell'ambito di tale trilogo.

13. Un trilogo può essere convocato prima delle votazioni del Parlamento europeo in plenaria.

Parte E Procedura di conciliazione

14. Se il Parlamento europeo approva emendamenti alla posizione del Consiglio, il presidente del Consiglio prende atto, nel corso della medesima seduta plenaria, delle divergenze esistenti tra le posizioni delle due istituzioni ed esprime il suo accordo a che il presidente del Parlamento europeo convochi immediatamente il comitato di conciliazione. La lettera che convoca il comitato di conciliazione è inviata, al più tardi, il primo giorno lavorativo della settimana che segue la fine della tornata durante la quale ha avuto luogo la votazione in plenaria e il periodo di conciliazione decorre dal giorno successivo. Il periodo di ventuno giorni è calcolato conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ([1]).

15. Se non può accettare tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe confermare la propria posizione con una lettera inviata prima della data prevista per la prima riunione durante il periodo di conciliazione. In tal caso, il comitato di conciliazione procede secondo le modalità stabilite nei punti seguenti.

16. La presidenza del comitato di conciliazione è esercitata congiuntamente dai rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio. Le riunioni del comitato di conciliazione sono presiedute dal co-presidente dell'istituzione che ospita la riunione. Ciascuna istituzione, in conformità del proprio regolamento interno, designa i suoi partecipanti per ogni riunione e definisce il suo mandato di negoziazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono rappresentati in sede di comitato di conciliazione a un livello appropriato, cosicché ogni delegazione possa impegnare politicamente la propria istituzione e possano essere conseguiti progressi concreti verso un accordo definitivo.

([1]) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

17. Conformemente all'articolo 314, paragrafo 5, secondo comma, TFUE, la Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

18. Durante l'intera durata della procedura di conciliazione sono organizzati dei triloghi, a diversi livelli di rappresentazione, al fine di risolvere le questioni pendenti e preparare le basi per la conclusione di un accordo in seno al comitato di conciliazione.

19. Le riunioni del comitato di conciliazione e i triloghi si svolgono alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da ripartire equamente le risorse impiegate, compresi i servizi di interpretazione.

20. Le date delle riunioni del comitato di conciliazione e dei triloghi sono fissate anticipatamente di concerto tra le istituzioni.

21. Il comitato di conciliazione dispone di una serie comune di documenti («contributi») che mettono a confronto le varie fasi della procedura di bilancio ([2]). Tali documenti comprendono le cifre «linea per linea», i totali per le singole rubriche del QFP e un documento consolidato con cifre e commenti per tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente «aperte». Fatta salva la decisione finale del comitato di conciliazione, sono elencate in un documento specifico tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse ([3]). Tali documenti sono classificati in base alla nomenclatura di bilancio.

    Sono inoltre allegati ai contributi altri documenti per il comitato di conciliazione, tra cui una lettera di eseguibilità della Commissione in merito alla posizione del Consiglio e agli emendamenti del Parlamento europeo, nonché eventuali lettere delle altre istituzioni sulla posizione del Consiglio o sugli emendamenti del Parlamento europeo.

22. Al fine di raggiungere un accordo entro la fine del periodo di conciliazione, i triloghi:

    a) definiscono l'ambito dei negoziati sulle questioni di bilancio da affrontare;

    b) approvano l'elenco delle linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse, fatto salvo l'accordo definitivo sull'intero bilancio dell'esercizio;

    c) discutono i temi individuati ai sensi della lettera a) al fine di raggiungere possibili accordi che dovranno essere approvati dal comitato di conciliazione;

    d) affrontano questioni tematiche, anche per rubrica del QFP.

    Durante o immediatamente dopo ciascun trilogo sono tratte congiuntamente conclusioni provvisorie e contestualmente è concordato l'ordine del giorno della riunione successiva. Tali conclusioni sono registrate dall'istituzione presso cui si è tenuto il trilogo e si considerano provvisoriamente approvate dopo il decorso di 24 ore, fatta salva la decisione definitiva del comitato di conciliazione.

23. In occasione delle riunioni del comitato di conciliazione sono rese disponibili le conclusioni dei triloghi e un documento, per eventuale approvazione, che elenchi le linee di bilancio su cui è stato raggiunto un accordo provvisorio durante i triloghi.

24. Il progetto comune di cui all'articolo 314, paragrafo 5, TFUE è elaborato dai segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio con l'assistenza della Commissione. Si tratta di una lettera di trasmissione, indirizzata dai presidenti delle due delegazioni ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, contenente la data dell'accordo in seno al comitato di conciliazione nonché allegati che comprendono:

    a) le cifre, linea per linea per tutte le voci di bilancio e i dati riassuntivi per rubrica del QFP;

([2]) Le varie fasi comprendono: il bilancio dell'esercizio in corso (compresi i bilanci rettificativi adottati); il progetto di bilancio iniziale; la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio; gli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio e le lettere rettificative presentate dalla Commissione (se non già integralmente approvate dalle Istituzioni).

([3]) Una linea di bilancio si considera tecnicamente chiusa quando non vi è disaccordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo e non sono state presentate lettere rettificative.

b) un documento consolidato indicante le cifre e il testo finale per tutte le linee modificate durante la procedura di conciliazione;

c) l'elenco delle linee non modificate rispetto al progetto di bilancio o alla posizione del Consiglio.

Il comitato di conciliazione può inoltre approvare conclusioni ed eventuali dichiarazioni comuni relativamente al bilancio.

25. Il progetto comune è tradotto in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione (dai servizi del Parlamento europeo) ed è presentato per approvazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data dell'accordo sul progetto comune di cui al punto 24.

Il bilancio è sottoposto alla revisione giuridico-linguistica dopo l'adozione del progetto comune, integrando gli allegati del progetto comune con le linee di bilancio non modificate durante la procedura di conciliazione.

26. L'istituzione presso cui si tiene la riunione (trilogo o conciliazione) garantisce l'interpretazione a regime linguistico completo per le riunioni del comitato di conciliazione e a regime linguistico ad hoc per i triloghi.

L'istituzione presso cui si tiene la riunione provvede alla copia e alla distribuzione dei documenti di seduta.

I servizi delle istituzioni cooperano alla trascrizione dei risultati dei negoziati in vista della messa a punto del progetto comune.

Parte F Bilanci rettificativi

Principi generali

27. Considerato che i bilanci rettificativi riguardano spesso questioni specifiche e talvolta urgenti, le istituzioni concordano i seguenti principi per garantire la cooperazione interistituzionale necessaria ai fini di un processo decisionale celere ed efficiente per i bilanci rettificativi e per evitare, per quanto possibile, di dover convocare al riguardo una riunione di conciliazione.

28. Per quanto possibile, le istituzioni si sforzano di limitare il numero dei bilanci rettificativi.

Calendario

29. La Commissione comunica in anticipo al Parlamento europeo e al Consiglio le possibili date di adozione dei progetti di bilanci rettificativi, senza pregiudizio della data definitiva di adozione.

30. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno in conformità del proprio regolamento interno, si adoperano per esaminare il progetto di bilancio rettificativo proposto dalla Commissione quanto prima dopo l'adozione da parte della Commissione.

31. Per accelerare la procedura, il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono a coordinare i rispettivi calendari nella misura del possibile, affinché i lavori possano svolgersi in modo coerente e convergente. Essi si adoperano pertanto per elaborare quanto prima un calendario indicativo delle varie fasi precedenti l'adozione definitiva del bilancio rettificativo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio tengono contro della relativa urgenza del bilancio rettificativo e della necessità di approvarlo in tempo utile affinché possa essere applicato durante l'esercizio in questione.

Cooperazione durante le letture

32. Le Istituzioni cooperano lealmente durante tutta la procedura al fine di consentire, per quanto possibile, l'adozione dei bilanci rettificativi in una fase iniziale della procedura.

Se del caso, e ove esistano potenziali divergenze, il Parlamento europeo e il Consiglio, prima di adottare ciascuno la propria posizione definitiva sul bilancio rettificativo, o la Commissione in qualsiasi momento, possono proporre la convocazione di un trilogo specifico per discutere le divergenze e cercare di raggiungere un compromesso.

33. Tutti i bilanci rettificativi proposti dalla Commissione e non ancora approvati definitivamente sono sistematicamente inseriti all'ordine del giorno dei triloghi previsti per la procedura annuale di bilancio. La Commissione presenta i progetti di bilanci rettificativi e il Parlamento europeo e il Consiglio rendono note, per quanto possibile, le rispettive posizioni prima del trilogo.

34. Se durante un trilogo si raggiunge un compromesso, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a tener conto dei risultati del trilogo in sede di deliberazione sul bilancio rettificativo conformemente al TFUE e ai loro regolamenti interni.

Cooperazione dopo le letture

35. Se il Parlamento europeo approva la posizione del Consiglio senza emendamenti, il bilancio rettificativo è adottato in conformità del TFUE.

36. Se il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, adotta degli emendamenti, si applica l'articolo 314, paragrafo 4, lettera c), TFUE. Tuttavia, prima della riunione del comitato di conciliazione è convocato un trilogo:

a) se durante tale trilogo si raggiunge un accordo, e fatto salvo l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio sui risultati del trilogo stesso, la conciliazione si chiude con uno scambio di lettere senza convocazione del comitato di conciliazione;

b) se durante tale trilogo non si raggiunge un accordo, il comitato di conciliazione si riunisce e organizza i propri lavori secondo le circostanze, al fine di concludere il processo decisionale, per quanto possibile, entro il termine di ventuno giorni stabilito dall'articolo 314, paragrafo 5, TFUE. Il comitato di conciliazione può concludere i propri lavori con uno scambio di lettere.

Parte G Esecuzione del bilancio, pagamenti e «Importo da liquidare» (RAL)

37. Data la necessità di garantire un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento totali rispetto agli stanziamenti d'impegno in modo da evitare eventuali riporti anormali del RAL da un anno all'altro, le istituzioni convengono di seguire da vicino le previsioni di pagamento e il livello del RAL per ridurre il rischio che l'attuazione dei programmi dell'Unione sia ostacolata dalla mancanza di stanziamenti di pagamento al termine del QFP.

Al fine di garantire un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche, le norme relative ai disimpegni sono applicate in maniera rigorosa in tutte le rubriche, in particolare le norme per i disimpegni automatici.

Nel corso della procedura di bilancio le istituzioni si riuniscono periodicamente per valutare insieme la situazione attuale e le prospettive di esecuzione del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi futuri. Tale valutazione assume la forma di specifiche riunioni interistituzionali a un livello appropriato, prima delle quali la Commissione fornisce, per ogni fondo e Stato membro, una descrizione dettagliata della situazione attuale relativa all'esecuzione dei pagamenti, agli storni, alle domande di rimborso ricevute e alle previsioni rivedute, comprese, se del caso, le previsioni a lungo termine. In particolare, al fine di garantire che l'Unione possa rispettare tutti i suoi obblighi finanziari derivanti dagli impegni attuali e futuri nel periodo 2021-2027 a norma dell'articolo 323 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano e discutono le stime della Commissione relative al livello necessario di stanziamenti di pagamento.

Parte H Cooperazione con riguardo allo strumento dell'Unione europea per la ripresa ([4])

38. Al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, alla Commissione sarà conferito il potere di contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione fino a concorrenza di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018, di cui un importo massimo di 390 000 milioni di EUR a prezzi 2018 può essere utilizzato per le spese e un importo massimo di 360 000 milioni di EUR a prezzi 2018 può essere utilizzato per erogare prestiti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione sulle risorse proprie. Come previsto nel regolamento EURI, l'importo da utilizzare per la spesa costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

39. Le istituzioni convengono che occorre rafforzare il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio, laddove agiscono in qualità di autorità di bilancio, in relazione alle entrate con destinazione specifica esterne a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, al fine di assicurare un adeguato controllo sull'utilizzo di tali entrate e un adeguato coinvolgimento in tale utilizzo, nei limiti stabiliti dal regolamento EURI e, a seconda dei casi, nella pertinente legislazione settoriale. Le istituzioni convengono inoltre sulla necessità di assicurare la piena trasparenza e visibilità di tutti i fondi a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa.

Entrate con destinazione specifica esterne a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

40. Data la necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio nella governance delle entrate con destinazione specifica esterne a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, le tre istituzioni concordano la procedura di cui ai punti da 41 a 46.

41. La Commissione fornirà informazioni dettagliate con i progetti di stati di previsione nel contesto della procedura di bilancio. Tali informazioni comprendono stime dettagliate degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento nonché degli impegni giuridici, ripartite per rubrica e per programma che riceve entrate con destinazione specifica a norma del regolamento EURI. La Commissione fornirà ogni ulteriore informazione pertinente richiesta dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La Commissione accluderà al progetto di bilancio un documento recante tutte le informazioni pertinenti relative allo strumento dell'Unione europea per la ripresa, comprese tabelle riassuntive con dati aggregati riguardanti gli stanziamenti di bilancio e le entrate con destinazione specifica a norma dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. Tale documento farà parte dell'allegato del bilancio generale dell'Unione sulle entrate con destinazione specifica esterne di cui al punto 44.

42. La Commissione presenterà aggiornamenti regolari delle informazioni di cui al punto 41 nel corso dell'intero esercizio e almeno prima di ogni riunione specifica di cui al punto 45. La Commissione metterà a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio le informazioni pertinenti in tempo utile per consentire discussioni e deliberazioni significative sui corrispondenti documenti di programmazione, anche prima che la Commissione adotti le decisioni pertinenti.

43. Le istituzioni si riuniranno regolarmente nel contesto della procedura di bilancio al fine di valutare congiuntamente l'esecuzione delle entrate con destinazione specifica esterne a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, in particolare lo stato di avanzamento e le prospettive, e per discutere le stime annuali fornite con i rispettivi progetti di bilancio e la loro ripartizione, tenendo debitamente conto dei limiti e delle condizioni stabiliti nel regolamento EURI e, a seconda dei casi, nella pertinente legislazione settoriale.

44. Il Parlamento europeo e il Consiglio accluderanno al bilancio generale dell'Unione sotto forma di allegato un documento contenente tutte le linee di bilancio che ricevono entrate con destinazione specifica a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. Si varranno inoltre della struttura di bilancio per registrare le entrate con destinazione specifica a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, in particolare i commenti di bilancio, al fine di esercitare il debito controllo sull'utilizzo di tali entrate. In conformità

([4]) Quando la Commissione presenta una proposta di atto del Consiglio basata sull'articolo 122 TFUE che potrebbe avere implicazioni rilevanti sul bilancio, si applica la procedura indicata nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 16 dicembre 2020, sul controllo di bilancio delle nuove proposte basate sull'articolo 122 TFUE che potrebbero avere implicazioni rilevanti sul bilancio dell'Unione (GU C 444, del 22.12.2020, pag. 5).

dell'articolo 22 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio includeranno nello stato delle spese commenti, compresi commenti generali, che indichino in quali linee di bilancio si possano registrare gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica sulla base del regolamento EURI e precisino gli importi corrispondenti. La Commissione, nell'esercizio della sua responsabilità in ordine all'esecuzione delle entrate con destinazione specifica, si impegna a tenere debitamente conto di tali commenti.

45. Le istituzioni convengono di organizzare specifiche riunioni interistituzionali ad un livello appropriato, al fine di valutare lo stato di avanzamento e le prospettive in relazione alle entrate con destinazione specifica esterna a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. Tali riunioni si svolgeranno almeno tre volte in un esercizio, appena prima o dopo i triloghi di bilancio. Inoltre, le istituzioni tengono riunioni ad hoc se un'istituzione presenta una richiesta motivata. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono in qualsiasi momento presentare osservazioni scritte relative all'esecuzione delle entrate con destinazione specifica esterne. La Commissione si impegna a tenere debitamente conto delle osservazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Nelle riunioni possono essere affrontati scostamenti significativi nelle spese a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, in linea con il punto 46.

46. In caso di scostamento significativo, la Commissione fornisce informazioni dettagliate in merito agli scostamenti rispetto alle sue previsioni iniziali prima di una specifica riunione interistituzionale di cui al punto 45 e riguardo ai singoli casi. Uno scostamento rispetto alla spesa prevista a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa è significativo se, per un dato esercizio e per un dato programma, la spesa si scosta dalle previsioni di oltre il 10 %. In caso di scostamenti significativi rispetto alle previsioni iniziali, le istituzioni discuteranno della questione, se il Parlamento europeo o il Consiglio lo richiede entro due settimane dalla notifica di tale scostamento significativo. Le istituzioni valuteranno congiuntamente la questione al fine di trovare un terreno comune entro tre settimane dalla richiesta di un incontro. La Commissione terrà nella massima considerazione tutte le osservazioni ricevute. La Commissione si impegna a non prendere decisioni fino alla conclusione delle deliberazioni o alla scadenza del termine di tre settimane. In quest'ultimo caso, la Commissione motiva debitamente la sua decisione. In caso di urgenza, le istituzioni possono convenire di abbreviare i termini di una settimana.

Prestiti concessi a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

47. Per assicurare la piena informazione nonché la trasparenza e la visibilità con riguardo alla componente di prestito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, la Commissione fornirà informazioni dettagliate sui prestiti concessi agli Stati membri a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa unitamente ai progetti di stati di previsione, prestando particolare attenzione alle informazioni sensibili, che sono protette.

48. Le informazioni relative ai prestiti a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa saranno presentate nel bilancio in conformità dei requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario, e comprenderanno anche l'allegato di cui al punto iii) di tale lettera.

ALLEGATO II

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE CON RIGUARDO A UNA TABELLA DI MARCIA VERSO L'INTRODUZIONE DI NUOVE RISORSE PROPRIE

Preambolo

A. Le istituzioni si impegnano a cooperare con lealtà e trasparenza e a lavorare all'attuazione di una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie per la durata del QFP 2021-2027.

B. Le istituzioni riconoscono l'importanza del contesto dello strumento dell'Unione europea per la ripresa in cui dovrebbero essere introdotte le nuove risorse proprie.

C. Al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, alla Commissione sarà conferito il potere, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione sulle risorse proprie, di contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione fino a concorrenza di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018, di cui un importo massimo di 390 000 milioni di EUR a prezzi 2018 può essere utilizzato per le spese a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di detta decisione.

D. Il rimborso di tale capitale da utilizzare per le spese a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e il pagamento dei relativi interessi dovranno essere finanziati dal bilancio generale dell'Unione, anche tramite entrate sufficienti derivanti da nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021. Tutte le passività collegate saranno integralmente rimborsate al più tardi il 31 dicembre 2058 come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della decisione sulle risorse proprie. Gli importi annuali pagabili dipenderanno dalle scadenze delle obbligazioni emesse e dalla strategia di rimborso del debito, rispettando nel contempo il limite per il rimborso del capitale di cui a tale paragrafo, terzo comma, fissato al 7,5 % dell'importo massimo da utilizzare per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di tale decisione.

E. Le spese a carico del bilancio dell'Unione correlate al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa non dovrebbero comportare un'indebita riduzione delle spese relative ai programmi o degli strumenti di investimento nell'ambito del QFP. È inoltre auspicabile contenere gli incrementi della risorsa propria basata sull'RNL per gli Stati membri.

F. Pertanto, ai fini di una maggiore credibilità e sostenibilità del piano di rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, le istituzioni lavoreranno all'introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione al rimborso. In conformità del principio dell'universalità, ciò non comporterà destinazioni o assegnazioni di particolari risorse proprie per coprire un determinato tipo di spesa.

G. Le istituzioni riconoscono che l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie dovrebbe sostenere l'adeguato finanziamento della spesa dell'Unione nell'ambito del QFP, riducendo nel contempo la quota dei contributi nazionali basati sull'RNL nel finanziamento del bilancio annuale dell'Unione. La diversificazione delle fonti di entrata potrebbe a sua volta agevolare il raggiungimento di una migliore focalizzazione della spesa a livello dell'Unione su settori prioritari e su beni pubblici comuni con elevati vantaggi in termini di efficienza rispetto alla spesa nazionale.

H. Pertanto, le nuove risorse proprie dovrebbero essere allineate agli obiettivi politici dell'Unione e dovrebbero sostenere le priorità dell'Unione, come il Green Deal europeo e Un'Europa pronta per l'era digitale, nonché contribuire all'equità fiscale e al rafforzamento della lotta contro la frode e l'evasione fiscali.

I. Le istituzioni convengono che le nuove risorse proprie dovrebbero preferibilmente essere create in modo da consentire di generare «nuovi» fondi. In parallelo, le istituzioni mirano a ridurre la burocrazia e gli oneri per le imprese, specialmente le piccole e medie imprese (PMI,) e per i cittadini.

J. Le nuove risorse proprie dovrebbero soddisfare i criteri della semplicità, della trasparenza, della prevedibilità e dell'equità. Il calcolo, il trasferimento e il controllo delle nuove risorse proprie non dovrebbero comportare oneri amministrativi eccessivi per le istituzioni dell'Unione e le amministrazioni nazionali.

K. Considerati i gravosi requisiti procedurali per l'introduzione di nuove risorse proprie, le istituzioni convengono che la necessaria riforma del sistema delle risorse proprie dovrebbe essere realizzata con un numero limitato di revisioni della decisione sulle risorse proprie.

L. Le istituzioni convengono pertanto di cooperare nel periodo 2021-2027 in base ai principi stabiliti nel presente allegato, al fine di lavorare all'introduzione di nuove risorse proprie in linea con la tabella di marcia di cui alla parte B e alle date ivi fissate.

M. Le istituzioni riconoscono inoltre l'importanza degli strumenti per migliorare la regolamentazione stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» ([1]), in particolare la valutazione d'impatto.

Parte A Principi relativi all'attuazione

1. La Commissione presenterà le proposte legislative necessarie per nuove risorse proprie e per altre potenziali nuove risorse proprie di cui al punto 10, in conformità dei principi per legiferare meglio. In tale contesto terrà debitamente conto dei suggerimenti formulati dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Tali proposte legislative saranno corredate dalla legislazione attuativa pertinente in materia di risorse proprie.

2. Le istituzioni convengono i seguenti principi guida per l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie:

a) raccogliere grazie alle nuove risorse proprie un importo sufficiente a coprire il livello delle spese complessive previste per il rimborso del capitale e degli interessi dei fondi presi a prestito per essere utilizzati per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della decisione sulle risorse proprie, rispettando nel contempo il principio dell'universalità. Le entrate derivanti dalle risorse proprie che superano l'importo necessario per il rimborso continuano a finanziare il bilancio dell'Unione come entrate generali, in conformità del principio dell'universalità;

b) far sì che le spese a copertura dei costi di finanziamento dello strumento dell'Unione europea per la ripresa mirino a non ridurre le spese per i programmi e i fondi dell'Unione;

c) allineare le risorse proprie alle priorità dell'Unione, come la lotta ai cambiamenti climatici, l'economia circolare, Un'Europa pronta per l'era digitale, e contribuire all'equità fiscale e al rafforzamento della lotta contro la frode e l'evasione fiscali;

d) rispettare i criteri di semplicità, trasparenza ed equità;

e) assicurare la stabilità e la prevedibilità del flusso di entrate;

f) non comportare un onere amministrativo eccessivo per le istituzioni dell'Unione e le amministrazioni nazionali;

g) di preferenza, generare «nuove» entrate;

h) in parallelo, mirare a ridurre la burocrazia e gli oneri per le imprese, specialmente le PMI, e per i cittadini.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio analizzeranno, discuteranno e procederanno senza indebito ritardo in merito alle proposte legislative di cui al punto 1 secondo le rispettive procedure interne al fine di agevolare una rapida decisione. Dopo la presentazione delle proposte da parte della Commissione, i deputati al Parlamento europeo e i rappresentanti del Consiglio si riuniranno nel corso delle loro deliberazioni alla presenza dei rappresentanti della Commissione al fine di informarsi reciprocamente in merito al rispettivo stato dei lavori. Le istituzioni instaureranno inoltre un dialogo regolare per fare il punto dei progressi compiuti con riguardo alla tabella di marcia.

Parte B Tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie

Prima tappa: 2021

4. Come prima tappa, sarà introdotta una nuova risorsa propria, da applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2021, composta da una quota di entrate provenienti da contributi nazionali calcolata in base al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, come previsto nella decisione sulle risorse proprie. Tale decisione dovrebbe entrare in vigore nel gennaio 2021, previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

([1]) Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

5. La Commissione velocizzerà i suoi lavori e, a seguito delle valutazioni d'impatto avviate nel 2020, presenterà proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, accompagnate da una proposta relativa all'introduzione di nuove risorse proprie su tale base entro giugno 2021 in vista della loro introduzione al più tardi il 1º gennaio 2023.

6. La Commissione riesaminerà il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE nella primavera 2021, considerandone anche la possibile estensione ai settori dell'aviazione e marittimo. Proporrà una risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissione entro giugno 2021.

7. Le istituzioni concordano sul fatto che il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE sono interconnessi sul piano tematico e che sarebbe dunque giustificato discuterli nella stessa ottica.

Seconda tappa: 2022 e 2023

8. Seguendo le procedure applicabili a norma dei trattati e fatta salva l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, l'introduzione di queste nuove risorse proprie è prevista entro il 1º gennaio 2023.

9. Il Consiglio delibererà in merito a queste nuove risorse proprie al più tardi entro il 1º luglio 2022 in vista della loro introduzione entro il 1º gennaio 2023.

Terza tappa: 2024-2026

10. La Commissione proporrà, in base a valutazioni d'impatto, nuove risorse proprie supplementari che potrebbero comprendere un'imposta sulle transazioni finanziarie e un contributo finanziario collegato al settore societario o una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società. La Commissione si adopera per presentare una proposta entro giugno 2024.

11. Seguendo le procedure applicabili a norma dei trattati e fatta salva l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, l'introduzione di queste nuove risorse proprie supplementari è prevista entro il 1º gennaio 2026.

12. Il Consiglio delibererà in merito a queste nuove risorse proprie al più tardi entro il 1º luglio 2025 in vista della loro introduzione entro il 1º gennaio 2026.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT